



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 599

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 7 luglio 2016

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	»	10
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	18
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 53)</i>	»	25
<i>Plenaria</i>	»	25
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	28
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	30
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	33
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	37

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

<i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	41
<i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i>	»	55
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	55

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:

<i>Plenaria</i>	»	61
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	62

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	63
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	65
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	66
Per la semplificazione:		
<i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i>	»	67
<i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i>	»	68
Per l'attuazione del federalismo fiscale:		
<i>Plenaria</i>	»	74
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	75

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 7 luglio 2016

Plenaria**407^a Seduta***Presidenza della Presidente*
FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli e per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2271) Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(282) MARINELLO ed altri. – Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica

(453) CRIMI ed altri. – Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria

(454) CRIMI ed altri. – Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista

(1236) BUEMI ed altri. – Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali

– e petizioni nn. 440, 454 e 1489 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 luglio.

La PRESIDENTE comunica che il senatore Pagliari ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 2.70, 2.149, 2.151, 2.152, 2.158, 2.168, 2.173, 2.0.2, 2.0.7, 2.0.8, 3.4, 3.9 e 3.15, già pubblicati nella seduta del 28 giugno, riferiti al disegno di legge n. 2271, adottato come testo base.

Comunica, inoltre, che il senatore Mucchetti ha ritirato gli emendamenti a sua firma 1.58, 2.47, 2.111, 2.112, 2.113, 3.5, 4.2 e 6.2, anch'essi già pubblicati nella seduta del 28 giugno, riferiti al disegno di legge n. 2271, adottato come testo base.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) illustra complessivamente gli emendamenti a sua firma 1.26, 1.64, 2.22, 2.28, 2.30, 2.71, 2.90, 2.102 e 2.118.

Pur condividendo l'obiettivo di urgente razionalizzazione del settore dell'editoria, anche attraverso un'accurata selezione dei destinatari dei contributi, esprime molteplici riserve circa la scelta di rinviare decisioni importanti in materia a una delega al Governo, peraltro piuttosto ampia, tanto più in un ambito strettamente connesso a principi di rilievo costituzionale, quali la pluralità di informazione e la tutela delle minoranze. Da questo punto di vista, fatti recenti – come il processo di fusione in corso tra i quotidiani «la Repubblica» e «La Stampa» e il repentino mutamento di linea editoriale del quotidiano «Libero» in tema di *referendum* confermativo sulla riforma costituzionale – dovrebbero indurre a un approccio più prudente.

Critica, inoltre, la scelta di svincolare la ripartizione delle risorse da criteri di qualità delle testate, con il rischio che risultino penalizzate proprio quelle di minori dimensioni e diffuse soprattutto a livello locale, che al contrario avrebbero più bisogno di sostegno per affrontare la competizione sui mercati.

Gli emendamenti a sua firma, pertanto, sono volti a modificare il criterio di ripartizione dei fondi, garantendo che questi siano non solo proporzionati ai ricavi, come in parte è già previsto nel testo all'esame, ma anche ponderati in base al bacino di utenza del quotidiano, per sostenere le testate diffuse a livello locale e nelle aree meno sviluppate del Paese.

Ritiene incomprensibile, inoltre, la disparità di trattamento nei confronti delle imprese editrici di quotidiani e periodici partecipate da cooperative, fondazioni ed enti morali, le quali entro tre anni sarebbero escluse dalla platea dei beneficiari. Ricorda, infatti, che – a seguito della recente riforma del Terzo settore – possono essere annoverate tra le imprese *no profit* anche quelle che prevedono la redistribuzione degli utili.

Inoltre, occorre modificare, a suo avviso, la norma che esclude dal sostegno pubblico le pubblicazioni tecniche, aziendali, professionali e scientifiche. Innanzitutto, potrebbe rivelarsi arbitrario il criterio di valutazione del carattere generale di una rivista. In ogni caso, è del tutto inop-

portuno privare dei contributi pubblici proprio le riviste più significative sotto il profilo culturale, magari privilegiando quelle di *gossip*.

Sottolinea, poi, l'assenza di certezze sui tempi di erogazione dei contributi. Ciò risulta particolarmente dannoso per le imprese editoriali, che non potrebbero programmare gli investimenti a breve e medio periodo.

Infine, ritiene inopportuna l'introduzione di una sorta di contributo di solidarietà limitato al solo settore dell'editoria, in considerazione della grave crisi che questo sta attraversando. Sarebbe preferibile, allora, coinvolgere altri comparti economicamente più forti.

Il senatore MUCCHETTI (*PD*) ritiene che sarebbe stato più opportuno un esame congiunto del disegno di legge da parte delle Commissioni affari costituzionali e industria, al fine di affrontare la questione del sostegno all'editoria non solo sotto il profilo della ripartizione di contributi pubblici, ma anche con un particolare riguardo al mercato dell'*equity*, ai canali di capitalizzazione delle imprese, al rapporto da definire con i cosiddetti *over the top*, cioè le grandi aziende che operano sul *web*.

Del resto, la crisi in atto è stata provocata non solo dal calo dei ricavi e delle quotazioni delle società editrici quotate, per effetto di errori manageriali, ma anche dall'affermazione dei social media, come Google, Facebook e Amazon, che esercitano un'influenza predominante sulla produzione e distribuzione dei contenuti, utilizzandoli a supporto della propria offerta pubblicitaria. Per questo motivo, sarebbe opportuno introdurre una regolazione che impedisca la formazione di nuove posizioni dominanti, lesive della concorrenza e, quindi, del pluralismo dell'informazione.

Tuttavia, le normative volte a limitare la concentrazione di testate editoriali non appaiono sufficienti a garantire il pluralismo politico e culturale nell'industria dell'informazione. In passato, si è quindi deciso di elargire alcune provvidenze di carattere generale, quali i sussidi alle ristrutturazioni delle imprese editoriali di quotidiani e periodici o le condizioni di miglior favore nel regime IVA e nelle tariffe postali, e altre specificamente destinate a giornali di partito e movimenti politici, oppure a enti senza fine di lucro.

Su tale impostazione, tuttavia, ha prodotto distorsioni il duopolio di RAI e Mediaset, solo in parte attenuato recentemente dall'affermazione di Sky e La7, che tra l'altro ha imposto uno *standard* tecnologico arretrato all'Italia, basato solo sull'uso delle frequenze radio, impedendo così l'utilizzo del cavo per trasmettere il segnale televisivo. Inoltre, diverse testate di partito e movimenti politici hanno usufruito delle provvidenze in modo irragionevole o addirittura illecito, mentre i grandi quotidiani di informazione hanno approfittato dei sussidi alle ristrutturazioni per accantonare impropriamente risparmi a beneficio dei loro azionisti.

Ora l'intero settore dell'editoria attraversa una gravissima crisi strutturale, ma sarebbe impossibile lasciare che fallisca, anche per la valenza fondamentale che l'informazione ha per la vita democratica. Del resto, è impensabile che i *blog* possano surrogare l'industria dell'informazione.

A suo avviso, tuttavia, il disegno di legge in esame risente di una impostazione limitata e superata, che non tiene conto delle sfide del progresso tecnologico.

Critica, in particolare, il contributo di solidarietà dello 0,1 per cento del reddito imponibile delle concessionarie di pubblicità e dei centri *media*, il cui gettito peraltro risulterà assolutamente insufficiente. Sarebbe stato preferibile, invece, inserire nell'elenco dei soggetti sottoposti al prelievo le imprese multinazionali che fatturano pubblicità in Italia dai paradisi fiscali, come Google, su cui la magistratura milanese sta indagando, con la prospettiva di recuperare le imposte evase, per importi molto elevati, nell'ultimo quinquennio. In alternativa, si potrebbe sostituire questa fonte di introito con l'incasso delle multe dell'AgCom.

Ritiene, altresì, inopportuno escludere dalla elargizione dei contributi le imprese che pubblicano, a scopi commerciali, immagini lesive della dignità della donna. A suo avviso, bisognerebbe tutelare l'immagine delle persone di entrambi i sessi e di tutte le età. Del resto, sotto questo profilo, dovrebbero essere sufficienti le prescrizioni della Carta di Treviso e il codice di autoregolamentazione della pubblicità, anche per evitare di praticare una impropria forma di censura.

È necessario, poi, introdurre un termine certo per l'assegnazione dei contributi ai soggetti beneficiari, in modo da consentire la pianificazione degli investimenti. A tale riguardo, sarebbe anche opportuno fissare una quota minima di 30 milioni per il prelievo dall'extragetto del canone della RAI, piuttosto che prevedere la soglia massima di 100 milioni di euro.

Sottolinea l'esigenza di sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari competenti i criteri di assegnazione dei sussidi, che il Governo stabilirà per decreto, al fine di garantire maggiore equità e trasparenza.

Propone, quindi, di dedicare una somma alla deducibilità fiscale della pubblicità aggiuntiva sulla carta stampata, a beneficio degli inserzionisti, per favorire la ripresa dei consumi e generare un effetto moltiplicatore sulla spesa pubblicitaria.

Infine, sarebbe opportuno razionalizzare il quadro dei contratti di solidarietà, che hanno minato la solidità economica e finanziaria dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, ed elevare l'età per l'accesso ai prepensionamenti, per garantire la sostenibilità del sistema previdenziale.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) segnala l'emendamento 2.153, con il quale si stabilisce in 70 il numero massimo dei componenti del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, secondo un rapporto di tre a due tra i professionisti e i pubblicitari.

A suo avviso, infatti, nel ridefinire la composizione dell'Ordine, occorre conservarne la capacità rappresentativa a livello territoriale, senza penalizzare la quota riservata ai pubblicitari.

Si riserva, quindi, di approfondire le ulteriori proposte di modifica a sua firma nel seguito dell'esame.

Auspica, comunque, che sia possibile trovare un'intesa almeno sulle questioni più significative, qual è appunto quella introdotta con la proposta di modifica illustrata.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 7 luglio 2016

Plenaria**314^a Seduta***Presidenza del Presidente*
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, approvato dalla Camera dei deputati

(2032) Deputato MOLTENI ed altri. – Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, approvato dalla Camera dei deputati

(1844) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, approvato dalla Camera dei deputati

(176) SCILIPOTI ISGRÒ. – Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione

(209) TORRISI. – Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena

(286) MANCONI ed altri. – Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena

(299) COMPAGNA. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario

(381) BARANI. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti

- (382) BARANI. – *Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*
- (384) BARANI. – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*
- (385) BARANI. – *Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*
- (386) BARANI. – *Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*
- (387) BARANI. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata «patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»*
- (389) BARANI. – *Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*
- (468) MARINELLO ed altri. – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*
- (581) COMPAGNA. – *Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*
- (597) CARDIELLO ed altri. – *Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*
- (609) CARDIELLO ed altri. – *Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*
- (614) CARDIELLO ed altri. – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*
- (700) BARANI. – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*
- (708) CASSON ed altri. – *Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale*
- (709) DE CRISTOFARO ed altri. – *Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*
- (1008) LO GIUDICE ed altri. – *Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*
- (1113) CASSON ed altri. – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.*

- (1456) LUMIA ed altri. – Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso
- (1587) LO GIUDICE ed altri. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti
- (1681) GIARRUSSO ed altri. – Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso
- (1682) GIARRUSSO ed altri. – Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso
- (1683) GIARRUSSO ed altri. – Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso
- (1684) GIARRUSSO ed altri. – Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata
- (1693) Nadia GINETTI ed altri. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale
- (1713) CAMPANELLA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati
- (1824) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Modifica della disciplina della prescrizione
- (1905) BARANI. – Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale
- (1921) Maria MUSSINI ed altri. – Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati
- (2103) CAPPELLETTI. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione
- (2295) Nadia GINETTI. – Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà
- (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente D'ASCOLA (AP (NCD-UDC)) avverte che prosegue la discussione sugli emendamenti.

Prende la parola il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) per illustrare i subemendamenti all'emendamento 16.0.1000. Si sofferma innanzitutto sul subemendamento 16.0.1000/2, volto a sopprimere il nuovo comma 1 dell'articolo 148 del codice di procedura penale, come introdotto dall'emendamento citato. Osserva infatti che le notificazioni degli atti, in via generale, sono eseguite dagli ufficiali giudiziari, mentre la proposta in esame prevede che tale compito possa essere svolto ordinariamente anche dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria. A tale riguardo ritiene che l'esecuzione delle notificazioni in capo agli agenti di polizia giudiziaria debba essere prevista solo in via eccezionale. Si sofferma poi sul subemendamento 16.0.1000/4 che corregge il nuovo testo di cui all'articolo 149 del codice di procedura penale, proposto dai relatori, nel senso di pre-

vedere che il giudice possa disporre, nei casi di urgenza, solo con decreto motivato, le notificazioni a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica. Si sofferma quindi sui subemendamenti 16.0.1000/5, 16.0.1000/6, 16.0.1000/7, 16.0.1000/8, 16.0.1000/9, 16.0.1000/10 e 16.0.1000/12 volti ad apportare, a vario titolo, correzioni tecniche ai commi 2, 3 e 4 dell'emendamento 16.0.1000 dei relatori. In particolare si sofferma sui subemendamenti che sopprimono le disposizioni della lettera a) del capoverso «articolo 156» del codice di procedura penale, prevedendo esse irragionevolmente che la prima notificazione debba contenere, a pena di nullità, la nomina del difensore d'ufficio. L'oratore illustra poi sinteticamente i successivi subemendamenti 16.0.1000/13, 16.0.1000/14, 16.0.1000/15, 16.0.1000/16, 16.0.1000/17, 16.0.1000/18, 16.0.1000/19, 16.0.1000/20, 16.0.1000/21, 16.0.1000/22, 16.0.1000/23, 16.0.1000/24, 16.0.1000/25, 16.0.1000/26, 16.0.1000/27 e 16.0.1000/28. In particolare tale ultima proposta è soppressiva del nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale che prevede che, nel caso in cui il difensore non sia provvisto di posta elettronica certificata o nel caso di impossibilità tecniche, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari è notificato – sempre mediante posta elettronica certificata – al Consiglio dell'ordine.

Il relatore CASSON (*PD*) replicando ai rilievi del senatore Caliendo, osserva che l'emendamento 16.0.1000 è volto, in generale, a rendere più agevole e funzionale il sistema delle notificazioni, anche alla luce degli evidenti progressi nel campo delle telecomunicazioni. Prende quindi atto che diversi subemendamenti, tra quelli testé illustrati dal senatore Caliendo, possono migliorare sensibilmente il testo dal punto di vista tecnico-normativo. Dopo aver fatto una precisazione in ordine al ricorso agli agenti di polizia giudiziaria per l'esecuzione delle notificazioni, nel senso che essi dovranno comunque essere utilizzati in via residuale rispetto agli ufficiali giudiziari, accoglie in particolare i suggerimenti relativi all'opportunità di prevedere il decreto motivato del giudice per le notificazioni urgenti a mezzo di telefono, fax, etc.

Per quanto riguarda l'obbligo dell'utilizzo della posta elettronica certificata, osserva come esso non sia particolarmente difficile a realizzarsi in un'era di tecnologia avanzata, né oneroso per la finanza pubblica.

Interviene quindi il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) per approfondire talune questioni problematiche in parte già emerse nel corso del dibattito. Si sofferma in particolare sull'emendamento 9.13, soppressivo del capoverso 3-*quater* dell'articolo 9 del testo unificato che, come è noto, apporta rilevanti modifiche all'articolo 159 del codice penale, sulla sospensione del corso della prescrizione. Ritiene infatti ingiustificato l'allungamento dei termini di sospensione della prescrizione nei casi di richiesta di perizie da parte dell'imputato, ove si consideri che l'esperimento delle perizie viene concesso dal giudice alla luce di una evidente lacunosità del quadro probatorio e, pertanto, ai fini di una più corretta decisione. In tale ottica, ribadisce che le predette perizie non debbano gravare solo sull'imputato in

termini di aggravamento dei tempi del processo. E di allungamento dei termini di prosecuzione.

Chiede quindi delle delucidazioni al relatore Casson sulla effettiva portata normativa dell'emendamento 9.1000 che è volto a sopprimere la lettera b) dell'articolo 9 del testo unificato, relativa alla sospensione della prescrizione nel periodo intercorrente tra il deposito della sentenza di primo grado e il deposito della sentenza nei gradi successivi di giudizio.

Il relatore CASSON (*PD*) chiarisce che tale emendamento è conseguente alla modifica sostanziale dell'istituto della prescrizione, come ridefinito negli emendamenti 7.1000 e 8.1000, ampiamente illustrati nelle precedenti sedute.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva che il Gruppo di Forza Italia ha pure presentato un emendamento soppressivo della predetta lettera b), ma in una prospettiva di contrarietà di merito alle previsioni della lettera predetta. In ogni caso osserva che – nella citata lettera b) – il riferimento della sospensione della prescrizione deve essere dalla pubblicazione ovvero dalla lettura del dispositivo della sentenza e non già dal deposito della medesima. In questa direzione si colloca l'emendamento 9.28, che peraltro riformula nell'emendamento 9.28 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto.

Poi il senatore Palma si sofferma sull'emendamento 13.8 che, nell'ambito della delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, è volto ad introdurre la previsione della procedibilità a querela per alcuni delitti contro la persona di ritenuta minore entità, una scelta, a suo avviso, non condivisibile. Quindi passa ad illustrare l'emendamento 13.14 che, sempre in riferimento alla stessa questione è volto a sostituire l'aggettivo «modesta» con l'aggettivo «lieve», poiché quest'ultimo non solo è ricorrente nel codice ma è corredato altresì da una copiosa giurisprudenza.

Passa poi in rassegna i successivi emendamenti 13.15, 13.17, 13.18, 13.19, 13.20, 13.21, 13.22, 13.23, 13.24 e 13.26, relativi alla delega per la revisione della disciplina delle misure di sicurezza, un tema estremamente delicato che gli appare affrontato in modo del tutto generico – in palese violazione dell'articolo 76 della Costituzione – e, per di più, con espressioni e parole che non sono appropriate per la formulazione di un testo normativo.

A tale riguardo si svolge un breve dibattito al quale partecipano il presidente D'ASCOLA, il senatore LUMIA (*PD*) e il relatore CASSON (*PD*).

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) si sofferma poi sugli emendamenti relativi al comma 4 del citato articolo 13 che apporta modifiche all'articolo 610 del codice penale, in materia di violenza privata. Tali emendamenti sono prevalentemente soppressivi, in quanto il testo approvato dalla

Camera dei deputati prevede irragionevolmente la procedibilità d'ufficio solo per i fatti commessi con violenza a danno di minore o di persone in stato di infermità o deficienza psichica e non in via generale, quantunque si tratti di reati che possono anche essere di non trascurabile gravità.

Manifesta quindi perplessità sull'effettiva utilità del disposto dell'articolo 16 del testo unificato.

A tale proposito il presidente D'ASCOLA fa alcune precisazioni con riferimento alla giurisprudenza relativa ai cosiddetti «eterni improcedibili», citando in particolare la sentenza della Corte costituzionale n. 23 del 2013.

Poi il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) fa riferimento ai subemendamenti relativi all'emendamento 16.0.1000 dei relatori in materia di notificazioni. Dopo aver precisato che non condivide affatto la *ratio* sottesa a tale emendamento, raccomanda, in una logica correttiva, l'approvazione, in particolare, dei subemendamenti 16.0.1000/26, 16.0.1000/27 e 16.0.1000/28.

Sui nodi problematici del citato emendamento dei relatori 16.0.1000 intervengono anche i senatore BUCCARELLA (*M5S*) e CALIENDO (*FI-PdL XVII*).

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) si sofferma poi sugli emendamenti presentati dai senatori del suo Gruppo all'articolo 17 del testo unificato in esame, in ordine al quale manifesta in primo luogo perplessità sulla modifica che, con il comma 1, s'intende apportare al comma 3 dell'articolo 104 del codice penale, limitando ai soli delitti di cui l'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale il potere del giudice – su richiesta del pubblico ministero – di dilazionare per un tempo non superiore a 5 giorni l'esercizio del diritto dell'imputato di conferire con il difensore. Il senatore Palma non vede una ragione per tale modifica – di cui viene proposta la soppressione con l'emendamento 17.2 – considerando che tale potere può aver ragione di dover essere utilizzato anche con riferimento ai delitti diversi da quelli sopra indicati (basti pensare ai delitti contro la pubblica Amministrazione ovvero a quelli in materia di pedofilia o violenza sessuale, che non sono ricompresi fra i delitti di cui ai commi 3-*bis* e 3-*quater* del citato articolo 51).

Per quanto riguarda il disposto dell'articolo 335 del codice di procedura penale manifesta dubbi sulla reale utilità della previsione introdotta in tale disposizione con il comma 2 dell'articolo 17 del testo unificato, mentre – sotto un diverso profilo – evidenzia la necessità di prevedere un meccanismo sanzionatorio realmente incisivo per l'ipotesi in cui l'iscrizione nel registro degli indagati venga ritardata rispetto a quanto stabilito nel citato articolo 335. In questa prospettiva si muovono, in particolare, gli emendamenti 17.6 e 17.7, in ordine ai quali sottolinea come l'unico mec-

canismo sanzionatorio efficace è rappresentato da una previsione sulla inutilizzabilità degli atti compiuti prima della iscrizione.

L'oratore passa quindi ad esaminare il comma 5 dell'articolo 17, in ordine al quale rileva come la previsione, dal punto di vista sistematico, dovrebbe essere riformulata collocandola non nell'articolo 407 del codice di procedura penale, ma piuttosto nell'articolo 412, in modo da inquadrare la problematica nel contesto dei rapporti fra il Procuratore della Repubblica ed il Procuratore generale.

Il senatore Palma raccomanda poi l'approvazione dell'emendamento 17.29, in quanto il disposto del comma 7 dell'articolo 17 del testo unificato appare presentare palesi problemi di legittimità costituzionale nella formulazione attuale, configurando un'ipotesi in cui il giudice sarebbe tenuto a provvedere nel senso richiesto dall'Ufficio del Pubblico ministero, un esito questo chiaramente incompatibile con il principio della soggezione del giudice solo alla legge.

Dopo aver raccomandato altresì l'approvazione dell'emendamento 17.42 – volto a prevedere una maggiore flessibilità della previsione di cui al comma 4 del nuovo articolo 410-*bis* in materia di condanna alle spese – l'oratore si sofferma infine sul comma 11 dell'articolo 17 citato, ritenendo non condivisibile la scelta di limitare l'applicabilità delle previsioni che vengono introdotte con il già richiamato comma 5 del medesimo articolo 17 ai soli procedimenti nei quali le notizie di reato risulteranno iscritte nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della nuova legge. Ritiene infatti che, ove si giudichi utile e funzionale il nuovo meccanismo delineato dal predetto comma 5, non vi sia ragione per non consentirne l'applicazione anche ai procedimenti in corso, secondo i principi ordinari in materia di successione nel tempo delle norme processuali.

Il presidente D'ASCOLA rinvia il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,45.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 2067, 2032, 1844,176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385,
386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 1008, 1456, 1587,
1681, 1682, 1683, 1684, 1905, 1921, 2295, 709, 708, 1113,
1693, 1713, 1824, 2103**

Art. 9.

9.28 (testo 2)

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b), ai n. 1) e 2) sostituire le parole: «dal deposito» con le seguenti: «dalla lettura del dispositivo».

9.28

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b), ai n. 1) e 2) sostituire le parole: «dal deposito» con le seguenti: «dalla pubblicazione».

BILANCIO (5^a)

Giovedì 7 luglio 2016

Plenaria**602^a Seduta***Presidenza del Presidente*
TONINI*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.**La seduta inizia alle ore 8,35.**IN SEDE CONSULTIVA*

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano (Parere alla 12^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Il relatore LAI (PD), preso atto della relazione tecnica aggiornata trasmessa dal Governo, con la quale si dà riscontro ai profili di criticità sollevati dalla Commissione, propone l'espressione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto, in relazione agli articoli 2 e 3, della possibilità di istituire i Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente e l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità senza nuovi oneri;

preso atto, relativamente all'articolo 7, dell'asseverazione del Governo sulla circostanza che l'estensione della responsabilità delle strutture sanitarie o sociosanitarie anche alle prestazioni svolte da esercenti la professione sanitaria scelti dal paziente, ancorché non dipendenti della struttura stessa, ovvero in regime di libera professione intramuraria o di con-

venzione con il Servizio sanitario nazionale corrisponde ad una condizione già determinata dalla giurisprudenza prevalente;

preso atto delle ulteriori conferme del Governo circa il carattere solo ordinamentale delle disposizioni in materia assicurativa di cui agli articoli 10 e 11;

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

che l'articolo 14 sia sostituito con il seguente: "Art. 14 (Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria). 1. È istituito presso lo stato di previsione del Ministero della salute il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria. Il fondo è alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria. A tal fine il predetto contributo è versato al bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo di garanzia. Il Ministero della salute con apposito atto convenzionale affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP) la gestione delle risorse del fondo di garanzia.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le rappresentanze delle imprese di assicurazione, sono definiti:

a) la misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria;

b) le modalità di versamento del contributo di cui alla lettera *a)*;

c) i principi cui dovrà uniformarsi il rapporto tra il Ministero della salute e CONSAP;

d) le modalità di intervento, il funzionamento e il regresso del Fondo di garanzia nei confronti del responsabile del sinistro.

3. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 concorre al risarcimento del danno nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie.

4. La misura del contributo di cui al comma 2, lettera *a)*, viene aggiornata con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, in relazione alle effettive esigenze della gestione del Fondo di garanzia.

5. Ai fini della eventuale rideterminazione del contributo di cui al comma 2, lettera *a)*, la CONSAP trasmette ogni anno al Ministero della salute e al Ministero dello sviluppo economico un rendiconto della gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 1, riferito all'anno precedente, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento di cui al comma 2.

6. Gli oneri per l'istruttoria e la gestione delle richieste di risarcimento sono posti a carico del Fondo di garanzia di cui al comma 1.

7. Il Fondo di garanzia gestito da CONSAP di cui al comma 1, risarcisce i danni cagionati da responsabilità sanitaria nei seguenti casi:

a) qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria;

b) qualora la struttura sanitaria ovvero l'esercente la professione sanitaria risultino assicurati presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente.

8. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 6, prevede che il massimale minimo sia rideterminato in relazione all'andamento del Fondo per le ipotesi di cui alla lettera a) del comma 3 del presente articolo.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai sinistri denunciati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

10 Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

Il vice ministro MORANDO nell'esprimere un parere favorevole alla proposta del relatore, sottolinea che la riscrittura dell'articolo 14 si è resa necessaria per rendere compatibile il diritto al risarcimento a carico del fondo ivi istituito con la limitazione alla capienza del fondo stesso: nella originaria formulazione appariva contraddittoria l'affermazione di un pieno diritto soggettivo al risarcimento contestuale alla presenza di un limite di spesa complessivo.

Il PRESIDENTE, stante la complessità del parere poc'anzi illustrato, ritiene opportuno che i senatori ne prendano compiuta visione e che la votazione avvenga nel corso delle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(119) D'ALÌ. – Nuove disposizioni in materia di aree protette

(1004) Loredana DE PETRIS. – Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette

(1034) CALEO. – Nuove norme in materia di parchi e aree protette

(1931) PANIZZA ed altri. – Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco

(2012) Ivana SIMEONI ed altri. – Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali

(Parere alla 13^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra gli emendamenti relativi all'articolo dal 5 al termine del testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 6.87, 15.1 e 15.2. Occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti e subemendamenti 5.1000/51, 5.114, 5.116, 5.117, 5.119, 5.120, 5.0.1, 6.0.1, 13.0.1, 13.0.2, 14.18, 14.18 (testo 2 corretto), 15.3, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 17.0.4, 20.0.1, 20.0.1 (testo 2), 20.0.2, 20.0.4, 20.0.41, 20.0.41 (testo 2), 20.0.42, 20.0.42/2, 20.0.42/3, 20.0.42/4, 20.0.42/5, 21.0.2 e 21.0.3. Occorre valutare le proposte 5.1000 (in particolare il capoverso 1, lettera d)), 5.1000/23, 5.1000/42, 5.1000/54, 5.39, 5.84, 5.95, 5.121, 6.16, 6.60, 6.61, 6.66, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2, 9.200, 9.200/83, 9.100, 9.105, 9.108, 9.0.1, 12.1, 13.2, 13.3, 13.3 (testo 2), 13.39, 14.22, 14.24, 14.43, 14.44, 14.46, 14.47, 14.48, 20.0.1 (testo 3), 20.0.3 e 21.0.4. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 5 al termine.

Il PRESIDENTE rammenta che, nel corso delle precedenti sedute, è stato accantonato anche il parere sulle proposte 2.18, 3.100 e 3.100/0.

Il vice ministro MORANDO riferisce che sull'emendamento 2.18 è stata chiesta all'amministrazione di settore un'integrazione delle informazioni precedentemente rese, ma che il riscontro fornito è finora stato solo parziale. Il Dicastero dell'economia ha pertanto svolto un autonomo approfondimento, dal quale è emerso il carattere tendenzialmente ordinamentale della proposta in questione.

Il PRESIDENTE ritiene che, allo stato, esistano sufficienti elementi per rendere un parere di nulla osta.

Il rappresentante del GOVERNO, a proposito dell'emendamento 3.100 e del relativo subemendamento 3.100/0, osserva che non vi sono oneri diretti per la finanza pubblica, ma che al contempo non può non rilevarsi una contraddizione con la vigente legge di stabilità, la quale dispone un regime dei diritti di sbarco nelle isole minori incompatibile con quello prescritto nell'emendamento.

Il PRESIDENTE, evidenziando che la antinomia rilevata andrebbe sanata tramite un più compiuto coordinamento dei testi normativi, propone di segnalare la problematica tramite un parere di semplice contrarietà.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere conforme al relatore sugli emendamenti 6.87, 15.1 e 15.2, che ritiene direttamente onerosi. Riferisce poi che, a proposito dell'emendamento 5.1000 e delle relative proposte subemendative, è in corso la verifica di uno schema di relazione tecnica, già trasmesso dal Ministero competente per materia.

Il PRESIDENTE rileva l'opportunità di sospendere l'esame delle proposte da ultimo citate, al fine di attendere la conclusione del processo di verifica.

Il vice ministro MORANDO, dichiara di condividere in linea generale altresì il giudizio di necessità di relazione tecnica, espresso dal relatore a proposito degli emendamenti 5.114 e seguenti citati. Tuttavia rileva come, in relazione alle proposte 5.114, 5.117, 13.0.2, 14.18, 14.18 (testo 2 corretto), 20.0.41 (testo 2) e 20.0.42, sia già emersa, dagli approfondimenti svolti, la probabile insorgenza di maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Esprime poi un avviso contrario sugli emendamenti 5.39, 5.84 e 5.95, che sopprimono forme di concerto finalizzate al controllo della spesa. Propone poi un breve differimento anche dell'esame dell'emendamento 5.121, che pone problemi di coordinamento con le norme statutarie delle province di Trento e Bolzano, in attesa dell'approfondimento della tematica tuttora in corso. Esprime invece un avviso di neutralità finanziaria circa gli emendamenti 6.16, 6.60 e 6.61, che appaiono avere carattere ordinamentale o pianificatorio. Il parere è invece contrario sull'emendamento 6.66, in assenza di una relazione tecnica che ne dimostri la neutralità. Quanto alle proposte 7.1, 7.2 e 7.3, osserva che esse estendono l'ambito di competenza degli enti parco, includendo più intense valutazioni sulle attività private entro l'area protetta.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) si pronuncia nel senso dell'onerosità degli emendamenti citati dal rappresentante del Governo, dal momento che un sindacato pieno degli enti parco in materia tecnica ed edilizia impone la creazione di rilevanti uffici tecnici e, peraltro, si sovrappone con le competenze già in essere di altre amministrazioni.

Il PRESIDENTE considera legittimo il dubbio posto dal senatore D'Alì circa la possibile necessità di maggior personale tecnico, e propone quindi di mantenere un parere contrario per assenza di relazione tecnica.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) sottolinea l'importanza di chiarire che il giudizio permane negativo solo fin tanto che non sia predisposta una relazione tecnica che esamini dettagliatamente le esigenze di strutturazione degli enti parco in caso di approvazione della proposta.

Il vice ministro MORANDO esprime avviso contrario sull'emendamento 8.2, che ritiene oneroso.

Il RELATORE propone pertanto di esprimere un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.87, 15.1, 15.2, 5.1000/51, 5.114, 5.116, 5.117, 5.119, 5.120, 5.0.1, 6.0.1, 13.0.1, 13.0.2, 14.18, 14.18 (testo 2 corretto),

15.3, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 17.0.4, 20.0.1, 20.0.1 (testo 2), 20.0.2, 20.0.4, 20.0.41, 20.0.41 (testo 2), 20.0.42, 20.0.42/2, 20.0.42/3, 20.0.42/4, 20.0.42/5, 21.0.2, 21.0.3, 5.39, 5.84, 5.95, 6.66, 7.1, 7.2, 7.3 e 8.2.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 3.100 e 3.100/0.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli fino a 8, mentre rimane sospeso sugli emendamenti 5.1000, 5.1000/23, 5.1000/42, 5.1000/54 e 5.121, nonché su tutti gli altri emendamenti riferiti agli articoli da 9 al termine.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa di aver ricevuto, per conoscenza, una lettera inviata dal Presidente della Commissione 10ª al Presidente del Senato, nella quale si lamenta il ritardo nell'emissione dei pareri sugli emendamenti al disegno di legge n. 2085, trasmessi alla Commissione bilancio, anche in relazione al tardare dei pareri del Governo. I contenuti sono i medesimi del dibattito che si è svolto in quella Commissione nella giornata di ieri.

Poiché non si tratta della prima iniziativa di questa natura, e fuori da ogni polemica, ritiene utile puntualizzare che le norme del Regolamento del Senato previste per l'espressione del parere della 5ª Commissione sia sui testi dei disegni di legge che sugli emendamenti sono quelli contenuti negli articoli 39 e 40 del Regolamento, i quali chiariscono non solo i criteri ai quali la Commissione bilancio si deve attenere, nell'espressione di tali pareri, sempre rigorosamente rispettati, ma anche i termini temporali per l'espressione dei medesimi. Di tali termini sono tenute a farsi carico anche le Commissioni di merito che, pur nella loro piena discrezionalità, debbono tuttavia tener conto delle garanzie che il Regolamento appresta al processo legislativo. Di tali garanzie fa parte anche la richiesta di relazioni tecniche, particolarmente necessarie nella valutazione di norme contenute in disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, come quello richiamato. A tale riguardo ricorda inoltre che il Regolamento prevede, all'articolo 76-bis, comma 3, che il Governo depositi tali documenti entro trenta giorni dalla richiesta. Nel caso della Commissione 10ª, il termine per la presentazione degli emendamenti, molti dei quali di complessità tale da non poter essere correttamente valutati senza il corredo di una relazione tecnica, è stato riaperto numerose volte (gli ultimi emendamenti sono stati inviati nella tarda serata di ieri). Nonostante il lavoro sistematico della Commissione bilancio su tali emendamenti, facilmente documentabile attraverso i resoconti delle sedute, la Commissione di merito ha evidentemente ritenuto necessario continuare in un lavoro che soltanto la medesima ha il potere di chiudere una volta espletate tutte le procedure previste dal Regolamento.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) invita ad una risposta garbata ma ferma, da portare a conoscenza anche del Presidente del Senato, che evidenzii il metodo con il quale vengono inviate le proposte emendative alla Commissione bilancio da parte di molte Commissioni le quali tendono sistematicamente a riformulare più volte le medesime proposte. Invita inoltre a far presente la necessità di rispettare il termine concesso dal Regolamento alla Commissione bilancio per l'espressione dei pareri.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) sottolinea come in diverse occasioni la difficoltà di giungere a formulazioni condivise nella Commissione di merito abbia portato ritardo nei lavori assai più che presunte lentezze nelle valutazioni da parte del Governo o della Commissione bilancio delle proposte emendative.

Il senatore URAS (*Misto*) fa presente come ben diverso sia il carico di lavoro cui è sottoposto la Commissione bilancio rispetto a quello di molte altre Commissioni, come è testimoniato anche solo dal numero di sedute svoltesi nella legislatura in corso. Inoltre, non può essere trascurato che la programmazione dei lavori della Commissione bilancio deve tener conto del calendario dell'Assemblea e di quello di tutte le altre Commissioni permanenti.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) conviene sulla necessità di una risposta chiara e celere, che sia di riferimento anche per altre Commissioni permanenti, che talora perdono di vista il quadro generale considerando solo l'importanza dei provvedimenti alla loro attenzione.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritiene che si sia tollerato anche in eccesso l'uso di rivolgere critiche alla Commissione bilancio (diventata ingiustamente il capro espiatorio delle difficoltà di altre Commissioni di trovare soluzioni condivise nell'elaborazione di proposte legislative) che invece ha seguito in modo puntuale, ben oltre le prescrizioni del Regolamento, il profluvio di riformulazioni e di iniziative eterogenee che hanno caratterizzato i recenti provvedimenti compreso quello richiamato nella lettera del Presidente della Commissione 10ª.

Il senatore DEL BARBA (*PD*) esprime l'opinione che la risposta alla lettera dovrebbe essere data dal Presidente del Senato, sulla base degli elementi forniti dalla Presidenza della Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE assicura di aver preso nota degli spunti emersi negli interventi e che provvederà ad una garbata ma documentata risposta in tempi brevi.

La seduta termina alle ore 9,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 7 luglio 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 53

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,25

AUDIZIONE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1473 (MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA)

Plenaria

381^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 14.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce la procedura informativa e dà la parola al rappresentante del Governo per la risposta all'interrogazione n. 3-02976.

Il vice ministro CASERO dopo aver riepilogato i contenuti dell'interrogazione con la quale, in particolare, si sollecita la riapertura dei termini per accedere al beneficio della rateizzazione dei debiti tributari per i contribuenti decaduti dall'agevolazione per mancato pagamento delle rate, fa presente che l'interrogante fa riferimento alla necessità di dare attuazione alla risoluzione 7-00976 presentata dall'onorevole Pelillo e approvata dalla VI Commissione permanente (Finanze) della Camera dei deputati il 24 maggio 2016, con la quale si impegna il Governo ad emanare norme volte a prevedere la possibilità per i contribuenti, decaduti dai piani di rateizzazione concessi in data precedente o successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo n. 159 del 2015, di ottenere mediante richiesta da presentare entro 60 giorni dalla stessa data, la concessione di un nuovo piano di rateizzazione senza necessità di pagare le rate scadute.

Nella stessa risoluzione, prosegue il Vice ministro, si sollecitava il Governo a prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, lettera c), decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 si applicassero anche ai piani di dilazione concessi in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 159 del 2015, per i quali, alla data di entrata in vigore della nuova norma, non si fosse già verificata la decadenza, saldando, contestualmente alla presentazione di una richiesta apposita, tutte le rate precedentemente scadute; ed infine si impegnava il Governo a prevedere che i contribuenti decaduti dai piani di rateazione in data successiva al 15 ottobre 2015, nelle ipotesi di definizione degli accertamenti di cui al decreto legislativo n. 218 del 1997, o di omessa impugnazione degli stessi, alla data di entrata in vigore della nuova norma potessero ottenere, a semplice richiesta, da presentare entro 60 giorni dalla stessa data, la concessione di un nuovo piano di rateizzazione, senza necessità di pagare le rate scadute.

Il Vice ministro sottolinea che il Governo è più volte intervenuto negli ultimi anni con iniziative normative volte a prevedere, in favore dei contribuenti decaduti, la possibilità di essere ammessi al beneficio della rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo.

Come già dichiarato dal Ministro dell'economia e delle finanze in sede di sindacato ispettivo nella giornata di mercoledì 22 giugno 2016 in Aula alla Camera dei deputati, sulla base delle risultanze del sistema informativo di Equitalia S.p.A., emerge che, in termini di importo, le percentuali di decadenza dai piani di dilazione concessi a seguito delle precedenti riammissioni al beneficio, sono 87 per cento per le dilazioni concesse nella seconda metà del 2014; 65 per cento per le dilazioni concesse nella prima metà del 2015 e 45 per cento per le dilazioni concesse alla fine del 2015.

Assicura che il Governo ha allo studio forme più adeguate per dare esecuzione alla risoluzione 7-00976 richiamata dalla senatrice interrogante. Conclude facendo presente che presso l'altro ramo del Parlamento, in sede di esame del decreto-legge in materia di enti locali, la questione sollevata nell'interrogazione potrebbe essere affrontata sulla scorta di eventuali proposte emendative che il Governo sarà chiamato a valutare.

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) si dichiara parzialmente soddisfatta apprezzando la tempestività della risposta e sottolineando l'impegno del Governo ad affrontare nuovamente la questione che interessa specificamente contribuenti e imprese che fanno ricordo alla rateizzazione degli importi dovuti il cui mancato rispetto dipende esclusivamente dalle incombenti e perduranti difficoltà economiche .

Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara quindi concluso lo svolgimento della procedura informativa.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che nel corso delle audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1473 e connessi, svolte nelle giornate di ieri e di oggi in Ufficio di Presidenza, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,10.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Giovedì 7 luglio 2016

Plenaria**253^a Seduta***Presidenza del Presidente*
MUCCHETTI*La seduta inizia alle ore 9,05.**IN SEDE REFERENTE***(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE informa che il parere della Commissione bilancio è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 52.0.400, 52.0.400/3, 52.0.400/4, 52.0.400/8, 52.0.400/9, 52.0.400/10, 52.0.400/11, 52.0.400/12, 52.0.400/13, 52.0.400/19, 52.0.100 (testo 2), 52.0.100 (testo 2)/1, 34.0.300/7, 48.100/28, 52.0.500/1, 52.0.500/4, 52.0.500/5, 52.0.500/6, 52.0.500/7, 52.0.500/8, 52.0.500/9, 52.0.500/10, 52.0.500/11, 52.0.500/12, 52.0.500/13, 52.0.500/17 e 52.0.500, che sono pertanto inammissibili; il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 48.79 (testo 3) (testo corretto), mentre è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 34.0.200 e del relativo subemendamento 34.0.200/1, 36.100 (testo 2), 37.0.100, 40.0.100 (testo 2) e relativi subemendamenti, sui quali il parere è sospeso.

Il relatore TOMASELLI (PD) segnala che la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, anche su tre emendamenti dei relatori e che su altre loro proposte ha sospeso il parere; ritenendo che alcuni profili problematici possano essere superati a seguito di una puntuale definizione della relazione tecnica,

informa di avere richiesto, insieme all'altro relatore, la revisione del parere della Commissione bilancio sui medesimi tre emendamenti. Esprime il profondo rammarico dei relatori per questo ulteriore incidente di percorso e propone di rinviare l'esame alla prossima settimana.

Il presidente MUCCHETTI ricorda la missiva di ieri, nella quale si segnalava il ritardo del Governo nella presentazione delle relazioni tecniche, e quella concernente i pareri della Commissione bilancio contrari ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione per assenza della relazione tecnica; rammenta inoltre la segnalazione alla presidenza della Commissione bilancio di due proposte emendative per le quali si è sollecitata – da parte dei proponenti o dei Gruppi – l'acquisizione della relazione tecnica mancante ai fini della revisione del parere, cui egli auspica sia dato seguito.

A un intervento della senatrice LANZILLOTTA (*PD*), la quale sottolinea come i Dicasteri competenti siano tenuti a predisporre tempestivamente le richieste relazioni tecniche, risponde il presidente MUCCHETTI, il quale rileva uno stato di incertezza e difficoltà da parte del Governo nel definire alcune delle questioni emerse nel corso dell'esame del disegno di legge in titolo: su alcune di queste l'assenza di una relazione tecnica sottende – a suo giudizio – una non dichiarata contrarietà nel merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 14,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 7 luglio 2016

Plenaria**248^a Seduta***Presidenza del Presidente*
SACCONI*La seduta inizia alle ore 8,30.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE informa delle valutazioni compiute dalla Commissione bilancio, nelle sedute di ieri mercoledì 6 luglio, in merito alle proposte emendative del disegno di legge n. 2233 e dell'esigenza, emersa in quella sede, di acquisire dal Governo le apposite relazioni tecniche. Una volta acquisiti tali atti, la Commissione bilancio potrà esprimersi in maniera compiuta sulle proposte emendative al disegno di legge in questione.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 (n. 311)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 11 e 13, della legge 10 dicembre 2004, n. 183. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice MANASSERO (PD) lamenta il malessere determinato dalla larga utilizzazione dei *voucher*. Auspica che vengano presi in considerazione adeguati strumenti di tutela per tutti quei lavoratori che sono retribuiti con questi strumenti.

Con riferimento all'ANPAL, ritiene necessario affrontare con maggiore determinazione i temi della formazione professionale e dell'aggior-

namento dei lavoratori, al fine soprattutto di fornire adeguati percorsi formativi ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) sottolinea in senso critico che la discussione sull'atto del Governo in esame stia avvenendo senza una preventiva audizione delle maggiori organizzazioni sindacali che hanno inviato alla Commissione lavoro della Camera dei deputati un'ampia documentazione in merito. Evidenzia anche la necessità di audire il Garante della *privacy*, considerate le modifiche peggiorative in materia di controllo a distanza dei lavoratori. Ricorda come sul tema della disciplina del mercato del lavoro vi sia in queste settimane un'ampia mobilitazione delle organizzazioni sindacali in Italia e in Europa. Chiede pertanto un tempo adeguato per approfondire lo schema di decreto in discussione, tenuto conto anche del termine di scadenza fissato al 21 luglio.

Il senatore ICHINO (*PD*) rammenta che le audizioni con i rappresentanti delle organizzazioni sociali sono solo uno degli strumenti informativi su cui possono contare i Parlamentari. Alla luce delle audizioni sugli argomenti in discussione che si stanno svolgendo alla Camera dei deputati, ritiene opportuno non duplicare questo processo informativo.

La senatrice PARENTE (*PD*) evidenzia la duplice necessità di dar seguito ai provvedimenti in esame e di compiere, al contempo, i dovuti approfondimenti, tanto più che lo schema di decreto in esame costituisce una delle ultime occasioni per il Parlamento per esprimere le proprie valutazioni su un tema così delicato come la disciplina del mercato del lavoro. Auspica quindi la individuazione di procedure informative che tengano conto anche dei lavori parlamentari della Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE ricorda che la richiesta di audizioni avrebbe potuto essere avanzata al termine della relazione del senatore Pagano, ovvero prima dell'inizio della discussione generale, proprio per le finalità istruttorie che caratterizzano lo strumento dell'audizione. Fa presente, del resto, che la documentazione inviata dalle organizzazioni sindacali alla Commissione lavoro della Camera dei deputati sarà messa a disposizione dei componenti della Commissione. Fa riferimento inoltre all'affare assegnato sui canali di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, che sarà una sede opportuna per compiere gli approfondimenti necessari e per assumere le conseguenti determinazioni in materia di accesso al mondo del lavoro.

Aggiunge che sarà sempre più necessario prendere in considerazione l'articolazione e la complessità del sistema di rappresentanza degli interessi. Pertanto, accanto all'ascolto delle organizzazioni confederali, la Commissione dovrà tenere in debita considerazione anche soggetti rappresentativi di singoli settori del mondo del lavoro. Auspica che il dialogo con le organizzazioni rappresentative della società civile possa intensificarsi anche grazie all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, diventando più intenso e proficuo di quanto non avvenga al momento con il

solo strumento delle audizioni formali. Avverte che specifici quesiti potranno essere inviati al Garante della *privacy*. Assicura che la discussione generale non terminerà con la seduta odierna e che i componenti della Commissione avranno pertanto adeguato tempo per compiere le proprie valutazioni. Non esclude che la Commissione possa esprimersi anche dopo il termine del 21 luglio, tenuto conto del fatto che manca ancora il parere della Conferenza Stato-regioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 7 luglio 2016

Plenaria

361^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (n. 305)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 giugno.

La PRESIDENTE ricorda che nella seduta di martedì 12 luglio avrà luogo l'ultima delle audizioni previste in relazione all'atto in esame. Precisa che il parere sarà posto ai voti probabilmente nella seduta di giovedì 14 luglio e che nella stessa giornata dovrebbe esprimersi anche la competente Commissione della Camera dei deputati.

In sede di discussione generale interviene il senatore GAETTI (M5S) il quale rileva come il sistema attualmente vigente presenti grandi criticità e che sarebbe pertanto auspicabile che il provvedimento in titolo non riproducesse gli errori del passato. Evidenzia, in particolare, tra i contenuti problematici dello schema di decreto legislativo quelli relativi all'età ed all'esperienza professionale dei soggetti che possono essere iscritti all'elenco nazionale, nonché il profilo della formazione obbligatoria. Sottolinea come molti dei soggetti attualmente in possesso dei titoli per essere inseriti nella nuova graduatoria nazionale non abbiano grandi capacità professionali e siano stati scelti attraverso meccanismi di appartenenza politica. Ritiene indispensabile definire in modo puntuale le caratteristiche dei corsi di formazione per quanto riguarda docenti, programmi e durata,

così da assicurare la necessaria qualità della stessa. Per quanto riguarda le retribuzioni dell'alta dirigenza nel settore sanitario, ricorda come l'impegno sociale connesso agli incarichi pubblici dovrebbe essere di per sé fonte di gratificazione e di prestigio personale. Nel complesso osserva come il provvedimento in esame non assicuri una grande discontinuità rispetto al quadro normativo precedente.

La senatrice GRANAIOLA (PD) sottolinea l'importanza delle norme contenute nello schema di decreto in esame evidenziando come dalla relazione assai approfondita e dalle audizioni svolte siano emerse criticità e dubbi che sarebbe opportuno chiarire. Segnala anzitutto la criticità riguardante la commissione prevista dall'articolo 1 e la sua composizione, che non è paritetica tra rappresentanti dello Stato e delle Regioni, per la quale non è chiaro chi debba rivestire la carica di presidente e su cui andrebbe valutata l'opportunità di una scelta tra avvocati dello Stato o magistrati. Al riguardo, dato che il testo parla della necessità di comprovata esperienza, potrebbe essere opportuna la presenza nella commissione di un rappresentante dei comuni o di un *ex* direttore generale. Riguardo ai requisiti di ammissione all'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale, non è chiaro il profilo anagrafico, mentre il concetto di comprovata esperienza risulta vago, non essendo precisato se si faccia riferimento a un ambito sia pubblico che privato, nonché se ci si riferisca a un dipartimento, a una società o al terzo settore. Il comma 5 prevede il versamento di un contributo di 30 euro per la partecipazione alla procedura di selezione, i cui introiti sono destinati a supportare lo svolgimento delle procedure selettive: poiché la partecipazione alla commissione nazionale di cui all'articolo 1 e alle commissioni regionali di cui agli articoli 2 e 4 è a titolo gratuito, e dato che il numero dei potenziali candidati potrebbe essere nel solo Servizio sanitario nazionale di circa 12 mila unità, sussistono dubbi sulla concreta destinazione finale di un contributo di circa 360 mila euro. Riguardo alla commissione regionale di cui all'articolo 2, comma 1, andrebbe definita con maggior precisione cosa si intenda per qualificate istituzioni scientifiche. Sottolinea inoltre possibili criticità e distorsioni derivanti dallo strumento del colloquio, superabili attraverso la previsione di una prova selettiva. Sul tema della valutazione, riguardo al quale sussiste una sovrapposizione con la normativa vigente, segnala l'opportunità di meglio definire le modalità attraverso cui il direttore generale deve assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e avere un comportamento prescrittivo conforme alla disciplina statale sull'appropriatezza delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. Nel condividere tutte le altre osservazioni evidenziate nella relazione, segnala l'importanza dell'obiettivo di portare le Regioni ad operare sulla base di principi omogenei volti al miglior funzionamento delle strutture. Al tempo stesso auspica il superamento del sistema di individuazione della dirigenza sulla base di interessi politici, che ha portato spesso al depauperamento della sanità pubblica.

Il senatore BIANCO (*PD*) ricorda come il provvedimento in esame intervenga a disciplinare una materia estremamente controversa e come l'aziendalizzazione sanitaria, nata nel 1992 in un contesto molto complesso, sia stata intesa come uno strumento per perseguire gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale. Osserva come la cultura manageriale dell'epoca derivava essenzialmente dall'esperienza manifatturiera, non essendo ancora sviluppata la gestione manageriale del servizio pubblico. Ritiene indispensabile sviluppare una prospettiva diversa, in grado di coniugare ruolo manageriale, servizi alla persona e cultura personale di settore, profili che nel tempo non hanno sempre ricevuto adeguata considerazione. Mette in luce i conflitti tra obblighi di gestione, mandato politico, rapporto fiduciario e delicatezza dei servizi in questione, rispetto ai quali la riforma Balduzzi rappresenta l'ultimo tentativo di coniugare la gestione dei servizi con la specificità degli stessi e con i mondi e i valori che popolano il Servizio sanitario nazionale. Ritiene che le aziende sanitarie costituiscano delle variabili assolutamente dipendenti e che tutte le riforme rappresentino un tentativo di ottimizzare il rapporto fiduciario, che resta sempre al centro del sistema, coniugandolo con l'esigenza di rafforzamento della gestione e di coordinamento con i valori dell'assistenza sanitaria. In relazione al testo evidenzia le seguenti criticità. Innanzitutto esprime dubbi sull'inserimento di un Avvocato dello Stato nella composizione della commissione di cui all'articolo 1, comma 3, dello schema di decreto. Per quanto riguarda la valutazione della competenza dei candidati, ritiene che questa non possa essere limitata a un numero di anni di esperienza né a un mero titolo di studio, essendo necessario piuttosto valorizzare competenze specifiche e prendere in considerazione anche attività ed esperienze professionali. Ritiene altresì che la violazione degli obblighi in materia di trasparenza, per quanto importante, non possa essere un criterio esclusivo di valutazione delle candidature e che è necessario precisare quali siano le qualificate istituzioni scientifiche indipendenti alle quali viene fatto riferimento. Osserva in proposito come queste non possano essere università, le quali risultano essere in una situazione di conflitto di interesse per le specificità procedurali nell'attribuzione degli incarichi, che vengono conferiti senza concorsi. Osserva inoltre che nel bando dovrebbero essere specificati non solo gli obiettivi assegnati, ma anche le caratteristiche in base alle quali viene selezionata la terna, ritenendo indispensabile un'inversione del processo rispetto a quanto attualmente previsto. Considera inoltre necessario eliminare il punto c) del comma 3 dell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, e integrare l'articolo 3 con il richiamo alle disposizioni pertinenti. Infine, invita ad approfondire la riflessione sul tema dei rimborsi spese, che è materia particolarmente sensibile.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) ritiene necessaria una premessa che riguarda il rapporto tra politica e amministrazione, ritenendo che la politica sia percepita oggi come un male oscuro al quale è bene sottrarre responsabilità che sono state affidate agli amministratori. Osserva che

mentre il politico è soggetto a verifiche periodiche attraverso le consultazioni elettorali, gli amministratori restano inamovibili. Ritiene necessario uno scatto di orgoglio da parte della politica a fronte di un potere centrale che cerca di imporre persone di propria fiducia anche a livello periferico e di centri di potere che trattengono meriti, mentre le colpe vengono attribuite alla politica. Ritiene inoltre indispensabile un'assunzione di responsabilità anche di risultato, rispetto alla quale devono essere paramtrate le retribuzioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 7 luglio 2016

Plenaria**242^a Seduta***Presidenza del Vice Presidente***ZIZZA**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 9,10.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all'interrogazione n. 3-02892, facendo preliminarmente presente che, al fine di arginare le criticità legate al dissesto idrogeologico, tenuto conto della naturale fragilità del territorio italiano, a partire dal 2014, l'azione del Governo è stata finalizzata ad affrontare in modo più efficace sia la programmazione che l'attuazione degli interventi. A tale scopo, con il cosiddetto «decreto sblocca Italia» (decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014), sono state definite nuove regole per la programmazione, in coerenza con un quadro effettivo del rischio e garantendo criteri di trasparenza nella selezione degli interventi. L'attività del Ministero dell'ambiente, in termini di prevenzione al dissesto idrogeologico, è iniziata su scala nazionale dai primi mesi del 2010 con la sottoscrizione con le Regioni interessate degli Accordi di programma che individuano e finanziano interventi urgenti per la messa in sicurezza della popolazione e del territorio. L'attività ha coinvolto anche le Autorità di bacino ed il Dipartimento della protezione civile. Il valore complessivo degli accordi sottoscritti, considerati i Fondi statali per le aree sottoutilizzate (FAS) destinate dalla legge finanziaria 2010, quelle di bilancio messe a disposizione dal Ministero e le risorse regionali, è pari a circa 2.117 milioni di euro per oltre 1600 interventi finanziati. Le risorse che afferiscono al Ministero dell'ambiente sono circa

833 milioni di euro mentre quelle di competenza regionale ammontano a circa 1.284 milioni di euro. Peraltro, con specifico riferimento alla regione Campania, il Ministero ha sottoscritto con la stessa un accordo per 97 interventi. Attualmente, il Ministero dell'ambiente, in coordinamento con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sta procedendo alla predisposizione della nuova programmazione degli interventi. In particolare, Ministero e Struttura di missione stanno lavorando con le Regioni e le Province autonome alla definizione del Piano nazionale di prevenzione e di contrasto al dissesto per gli anni 2015-2023, nell'ambito del quale è stato già approvato, nel settembre scorso, il Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni, costituito da una sezione attuativa e già finanziata (33 interventi per 654 milioni di euro) e da una sezione programmatica (99 interventi per 650 milioni di euro) destinata a futuro finanziamento. Il Piano nazionale potrà essere finanziato attraverso le risorse di bilancio ordinarie e le risorse della politica di coesione nazionale ed europea. Per quanto riguarda le risorse ordinarie, è stata prevista l'assegnazione di 150 milioni di euro nell'anno 2016, 50 milioni di euro nell'anno 2017, 150 milioni di euro nell'anno 2018. Si segnala altresì che, per integrare tali risorse, si sta lavorando con gli enti di credito europei per valutare la richiesta di un mutuo finalizzato al finanziamento di una parte del Piano nazionale. La definizione del Piano nazionale – ed il conseguente finanziamento degli interventi – si realizzerà, poi, anche per la Campania (come per le altre Regioni del Sud Italia) attraverso la sottoscrizione dei «Patti per il Sud». Il patto sottoscritto tra la regione Campania e il Governo prevede un importo pari a 150 milioni di euro da destinare a tali tipologie di interventi. In termini generali, allo stato risulta che la regione Campania abbia fatto richiesta, con inserimento nel sistema telematico ReNDiS, di finanziamenti per 1.267 interventi – per un importo complessivo richiesto pari a circa 4.800 milioni di euro. Per quanto concerne le risorse della coesione europea, si segnalano inoltre diversi interventi per la medesima finalità, finanziati con i Programmi operativi regionali (POR), per un ammontare complessivo pari a circa 1,2 miliardi di euro. In relazione alle iniziative correlate all'attività di prevenzione del dissesto idrogeologico in Campania, si segnala, in primo luogo, che nella sezione programmatica del Piano stralcio citato sono già stati individuati otto interventi che interessano il territorio della Regione, per un importo totale richiesto di 42.674.703,81 euro. Il sottosegretario segnala, inoltre, che il cosiddetto Collegato ambientale (legge n. 221 del 2015), per favorire la predisposizione del Piano nazionale, ha istituito un Fondo di 100 milioni di euro (assegnati dalla delibera CIPE n. 32 del 2015) per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che sarà disciplinato con un decreto in corso di sottoscrizione. Con riferimento al finanziamento POR Campania FESR 2007/2013, si rappresenta che, secondo quanto riferito dalla competente Regione, come noto, con delibera n. 146 del 27 maggio 2013 la Giunta regionale ha assegnato la somma totale di 15.000.000 euro nonché stabilito i criteri e gli indirizzi

in base ai quali individuare le priorità, per garantire il necessario supporto finanziario alle Province ed ai Comuni, finalizzato alla predisposizione, applicazione e diffusione dei piani di protezione civile. Ad oggi, tenuto conto della procedura avviata dalla predetta Regione, si evidenzia che circa 310 beneficiari hanno correttamente inviato la documentazione richiesta e sono stati redatti i relativi provvedimenti di liquidazione entro il 31 dicembre 2015, per un importo complessivo di 7.007.064,27 euro, di cui 6.652.339,82 euro pagati agli enti beneficiari entro il termine ultimo di ammissibilità della spesa e 354.724,45 euro (inesitati) non pagati agli enti beneficiari per ravvisata impossibilità di rispettare il termine ultimo di ammissibilità delle spese. Segnala, altresì, che i competenti uffici stanno procedendo ad ulteriori verifiche. Tutte le operazioni di verifica e rendicontazione dovranno concludersi in tempo utile a che la regione Campania possa presentare i propri documenti di chiusura del Programma entro il 31 marzo 2017. Rappresenta, inoltre, per completezza di informazione, che la Giunta regionale, con deliberazione n. 215 del 2016 ha, tra l'altro, programmato la copertura finanziaria degli interventi finanziati con il POR FESR 2007/2013, non conclusi entro il termine del 31 dicembre 2015, da completare anche ai sensi dell'articolo 1, comma 804, della legge di stabilità 2016, a valere sulle risorse del Piano di azione coesione 2007/2013, o del Fondo di sviluppo e coesione, o del POR Campania FESR 2014/2020, o Programma Operativo Complementare 2014/2020. Per quanto concerne i fenomeni di abusivismo, rileva che la Conferenza Stato-Città-Autonomie locali ha approvato a giugno 2016 lo schema di decreto del Ministro dell'ambiente che determina, attraverso modelli e linee guida, le modalità di accesso dei Comuni al finanziamento, previsto da una norma del Collegato ambientale, degli interventi di rimozione o demolizione di opere ed immobili in aree a rischio idrogeologico, per un valore complessivo di 10 milioni di euro. In tal modo, il Ministero fornisce un sostegno reale agli amministratori locali affinché non vengano autorizzati nuovi condoni di abusi edilizi che mettano a rischio la vita delle persone e la sicurezza del territorio. Con riferimento, infine, alle problematiche del rimboschimento, si segnala che il piano stralcio, già precedentemente descritto, presta particolare attenzione agli interventi integrati introdotti dal citato «decreto sblocca Italia», ossia alle cosiddette «infrastrutture verdi», che consentono il miglioramento della resilienza alle catastrofi naturali e favoriscono la tutela degli ecosistemi. Inoltre, è in via di sottoscrizione con la regione Campania, l'Accordo di programma quadro «Infrastruttura forestale regionale – Il atto integrativo» che individua 23 interventi, riferibili alla competenza del Ministero dell'ambiente, sia di manutenzione straordinaria delle opere idraulico-forestali per la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico sia di restauro dei boschi ripariali come infrastrutture verdi per la sicurezza idraulica, la tutela della risorsa idrica, della biodiversità e il paesaggio. Da ultimo, segnala che, nell'ambito della promozione e realizzazione di attività finalizzate alla prevenzione dei rischi, ed in particolare del rischio alluvione, il Dipartimento della protezione civile sta portando avanti da tre anni, sul territorio nazio-

nale, la campagna di comunicazione denominata «Io non rischio alluvione», con l'obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini. Tale campagna è promossa e realizzata dal Dipartimento con la collaborazione di alcuni centri di competenza scientifici e delle Regioni e Province Autonome. L'iniziativa si inserisce nella più ampia campagna di comunicazione nazionale «Io non rischio», nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico e successivamente estesa nel 2013 anche al rischio maremoto.

La senatrice MORONESE (M5S) si dichiara non soddisfatta della risposta. Ritiene infatti che il Governo debba fornire un aiuto concreto e tempestivo per far fronte alle gravi criticità evidenziate nell'interrogazione. Ciò risulta impossibile se i provvedimenti adottati in campo ambientale prevedono l'invarianza degli oneri finanziari. Auspica che, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge sul consumo del suolo (AS 2383, 769, 991, 1181 e 1734) e sul riordino del sistema della protezione civile (AS 2068, 1606 e 1797), il Governo possa nei fatti dimostrare la reale volontà di far fronte a gravi problematiche che richiedono soluzioni immediate.

Il presidente ZIZZA dichiara infine conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 9,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Giovedì 7 luglio 2016

Plenaria
(1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 8,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA

C. 3886 Governo

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Emanuele LODOLINI (*PD*), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere, per i profili di propria competenza, il parere alle Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera, sul disegno di legge del Governo C. 3886, di conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2016, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

Il decreto-legge n. 98/2016, che consta di tre articoli, interviene sulle norme riguardanti la procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, tuttora in corso, modificando alcune disposizioni per lo più contenute nei più recenti decreti-legge riguardanti la modifica e l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e i diritti e gli obblighi degli acquirenti (o affittuari) del complesso aziendale.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), pone a carico dell'amministrazione straordinaria (e non più dell'acquirente o affittuario ag-

giudicatario della procedura di cessione) l'onere di rimborso dei 300 milioni di euro erogati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 191 del 2015, all'amministrazione straordinaria.

Attraverso una novella all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 207 del 2012, si estende all'aggiudicatario della procedura di cessione (affittuario o acquirente) l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti riconosciuta dal decreto-legge n. 207 del 2012 (e nei limiti dello stesso) all'ILVA Spa di Taranto (art. 1, comma 3).

L'articolo 1, comma 1, lettera *b*), interviene sulla procedura riguardante le modifiche o le integrazioni del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (cd. Piano ambientale), delineando una nuova e più articolata procedura, che sostanzialmente ridefinisce i termini per la definizione e la valutazione delle offerte vincolanti definitive da parte dei soggetti partecipanti alla procedura di trasferimento dei complessi aziendali del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria (nuovo comma 8 dell'articolo 1 del D.L. n. 191/2015), nonché per l'autorizzazione delle modifiche medesime e dei nuovi interventi (nuovo comma 8.1 dell'articolo 1 del D.L. n. 191/2015). Diversamente da quanto previsto dall'attuale disciplina, recata dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 61 del 2013, nel procedimento di approvazione delle modifiche o integrazioni del piano non è contemplato il parere della Regione Puglia.

Ulteriori modifiche riguardano la nomina di un nuovo Comitato di esperti deputati allo svolgimento dell'istruttoria sulle predette modifiche (nuovo comma 8.2 dell'articolo 1 del D.L. n. 191/2015) e la limitazione dell'applicazione della disciplina vigente, riguardante gli oneri reali e i privilegi speciali prevista per i proprietari dei siti oggetto di bonifica, ai beni, alle aziende e ai rami d'azienda oggetto del trasferimento (nuovo comma 8.3 dell'articolo 1 del D.L. n. 191/2015).

L'articolo 1, comma 4, consente la proroga di ulteriori diciotto mesi del termine ultimo per l'attuazione del Piano ambientale (lettera *a*)), approvato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014, ed estende anche all'affittuario o all'acquirente, nonché ai soggetti da questi delegati, l'esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa a fronte di condotte poste in essere in attuazione del medesimo Piano (lettera *b*)).

Il comma 5 dell'articolo 1 prevede che le disposizioni del medesimo articolo si applichino alle procedure di amministrazione straordinaria iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Si prevede inoltre, con riferimento alla restituzione dei finanziamenti statali che i commissari del Gruppo ILVA avevano titolo ad acquisire, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n.191 del 2015, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria (pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016 e 200 milioni di euro per l'anno 2017), che questa avvenga nell'anno 2018 (non più quindi nel medesimo esercizio nel quale era avvenuta l'erogazione), ovvero successivamente, secondo la procedura di ripartizione dell'attivo, in prededuzione,

ma subordinatamente al pagamento di tutti i crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria nonché dei creditori privilegiati. Viene pertanto esplicitato il regime di restituzione di tali debiti (art. 2, comma 1) ed è disciplinata la copertura finanziaria (art. 2, commi 2-4).

Il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce l'esonero dagli oneri previsti dall'articolo 104-*bis* (diritto all'ispezione dell'azienda, diritto di recesso dell'amministrazione straordinaria), richiamati dall'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 347 del 2003, qualora il contratto d'affitto dell'azienda, nell'ambito della procedura, preveda l'obbligo di acquisto della medesima, anche sottoposto a condizione o termine. È conseguentemente esclusa anche l'applicazione della disposizione concernente il diritto di prelazione dell'affittuario in relazione all'ipotesi di cessione.

L'articolo 3 disciplina infine l'entrata in vigore del decreto-legge nel giorno della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016)

Nuovo testo C. 3594 Governo

(Parere alle Commissioni riunite XI e XII della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, in sostituzione della relatrice, senatrice Stefania Pezzopane, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla XI Commissione Lavoro pubblico e privato e alla XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, sul disegno di legge C. 3594, come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, recante «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali».

Il disegno di legge C. 3594, che si compone di un unico articolo, suddiviso in nove commi, risulta collegato alla legge di stabilità 2016.

Ricorda che la legge di stabilità 2016 (commi 386-390 della legge n. 208 del 2015) ha disegnato una serie di interventi organici, non a carattere temporaneo, contro la povertà e l'esclusione sociale e ha previsto, al comma 388, uno o più provvedimenti legislativi «di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all'estero, nonché in materia di accesso alle

prestazioni sociali, finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta, e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti».

Il comma 1 evidenzia le finalità dell'intervento di delega, che è volto a contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, a contrastare la povertà e l'esclusione sociale e ad ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione e nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

A tal fine, il Governo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi recanti:

a) l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà, intesa come l'impossibilità di disporre dell'insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, e dell'esclusione sociale. La misura nazionale è individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale;

b) il riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà, fatta eccezione per le prestazioni rivolte alla fascia di popolazione anziana non più in età di attivazione lavorativa, per le prestazioni a sostegno della genitorialità e per quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario;

c) il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni.

Il comma 2 specifica i seguenti principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa all'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà (di cui alla lettera *a)* del comma 1):

a) la misura di contrasto alla povertà è unica a livello nazionale, ha carattere universale ed è condizionata alla prova dei mezzi, effettuata attraverso l'ISEE, nonché all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa;

a-bis) la misura di contrasto alla povertà, assicurata in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, si compone di un sostegno economico e di una componente di servizi alla persona, assicurata dalla rete dei servizi e degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000, mediante il progetto personalizzato di cui alla lettera precedente;

b) definizione, nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, dei beneficiari e del beneficio connessi alla misura nazionale di contrasto alla povertà, nonché delle procedure di individuazione dei medesimi;

c) mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale è definito un graduale incremento del beneficio e una gra-

duale estensione dei beneficiari individuati prioritariamente tra i nuclei familiari con figli minori o con disabilità grave o con donne in stato di gravidanza accertata o con persone con più di 55 anni di età in stato di disoccupazione, sulla base delle risorse che affluiscono al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per effetto degli interventi di riordino di cui al comma 3, nonché attraverso ulteriori risorse da definire mediante specifici provvedimenti legislativi;

d) previsione che alla realizzazione dei progetti personalizzati di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa nonché al potenziamento e alla qualificazione della presa in carico dei beneficiari concorrano le risorse afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020;

e) previsione che i progetti personalizzati di attivazione e di inclusione sociale, siano predisposti da una *équipe* multidisciplinare costituita dagli ambiti territoriali interessati in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, formazione, politiche abitative, tutela della salute, istruzione;

f) svolgimento di controlli e verifiche da parte dell'INPS;

g) definizione della durata del beneficio economico, prevedendone la possibilità di rinnovo, subordinata alla verifica del persistere dei requisiti, ai fini del completamento o della ridefinizione del progetto personalizzato di presa in carico, nonché l'individuazione delle cause di sospensione e di decadenza dal beneficio medesimo.

Il comma 3 specifica i seguenti principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa al riordino delle prestazioni (di cui alla lettera b) del comma 1):

a) assorbimento delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà nella misura unica nazionale di contrasto alla povertà, con il completo assorbimento della Carta acquisti ordinaria nel momento in cui la misura unica nazionale di contrasto alla povertà sia in grado di coprire le fasce di popolazione interessate;

b) applicazione dei requisiti richiesti in esito al riordino a coloro che richiedono le prestazioni dopo la data di entrata in vigore dei decreti legislativi delegati;

c) utilizzo degli eventuali risparmi derivanti dal riordino delle prestazioni per incrementare il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

d) previsione che le risorse destinate dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, eventualmente non impegnate nell'esercizio di competenza, possano esserlo in quello successivo.

Il comma 4 specifica i seguenti principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa al sistema integrato di servizi ed interventi sociali (di cui alla lettera c) del comma 1):

a) istituzione di un organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle autonomie locali e dell'INPS. L'organismo di coordinamento, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha il compito di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per gli interventi;

a-bis) consultazione periodica da parte dell'organismo di coordinamento delle parti sociali e degli organismi del Terzo settore per valutare l'attuazione delle disposizioni della legge e possibilità di costituzione, da parte dell'organismo di coordinamento medesimo, di gruppi di lavoro finalizzati alla predisposizione di analisi e di proposte in materia di contrasto alla povertà;

b) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e di controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, da garantirsi in tutto il territorio nazionale, nonché del monitoraggio sull'attuazione della misura nazionale di contrasto alla povertà, pubblicandone gli esiti sul proprio sito *internet*;

b-bis) previsione che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predisponga protocolli che agevolino l'attuazione della misura nazionale di contrasto alla povertà e preveda attività di affiancamento degli ambiti territoriali che, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio, presentino particolari criticità;

c) razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

d) rafforzamento della gestione associata nella programmazione e nella gestione degli interventi a livello di ambito territoriale, anche prevedendo meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse, ove compatibili e riferite all'obiettivo tematico della povertà e della promozione dell'inclusione sociale, afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020, nei confronti degli ambiti territoriali che implementino forme di gestione associata dei servizi sociali che consentano una gestione più efficace ed efficiente dei servizi stessi;

d-bis) riordino della normativa inerente le forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali, stabilendo che possano essere costituiti consorzi finalizzati alla gestione associata dei servizi sociali;

e) promozione di accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, la salute e le politiche abitative, nonché attivazione delle risorse della comunità e, in particolare, delle organizzazioni del Terzo settore e del privato sociale impegnate nell'ambito delle politiche sociali, al fine di realizzare un'offerta integrata di interventi e di servizi che costituisca livello essenziale delle prestazioni, prevedendo altresì sedi di confronto con le parti sociali;

f) rafforzamento del sistema informativo dei servizi sociali, in particolare, del Casellario dell'assistenza, e sua integrazione con i sistemi informativi sanitari e del lavoro.

Il comma 5 individua la procedura di adozione dei decreti legislativi, per i quali, come previsto dal comma 1, è richiesta la previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Il comma 6 stabilisce in ordine alla copertura finanziaria, disponendo che all'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, individuata come livello essenziale delle prestazioni, si provvede nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito dalla legge di stabilità 2016. Dall'attuazione delle ulteriori deleghe relative al riordino delle prestazioni di natura assistenziale e della normativa in materia di sistema degli interventi e dei servizi sociali non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 7 delega il Governo all'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi, anche in tal caso previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Il comma 8 fa salve le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Il comma 9 dispone sull'entrata in vigore della legge e dei decreti legislativi previsti.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio

C. 3926 Governo

(Parere alla V Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

La Commissione inizia l'esame.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla V Commissione Bilancio della Camera, sul disegno di legge A.C. 3926, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio».

Il decreto-legge è costituito da 25, articoli ripartiti in sei Capi.

Il Capo I, costituito dagli articoli da 1 a 19, reca norme in materia di enti territoriali.

L'articolo 1 reca disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà comunale, istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, dall'articolo 1, comma 380, della legge di stabilità per il 2013, per il finan-

ziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi. In particolare: al comma 1, si precisa che l'accantonamento di 80 milioni di euro destinato ai comuni che necessitano di compensazioni degli introiti derivanti dalla TASI è da considerarsi come importo massimo da destinare a tale finalità; al comma 2, si consente l'utilizzo, nell'anno 2016, delle disponibilità residue dell'importo accantonato sul Fondo nel 2015, ferma restando la finalità di utilizzo; al comma 3, si interviene sulle modalità di ripartizione della quota parte del Fondo di solidarietà comunale che viene accantonata e redistribuita tra i comuni delle Regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni *standard*.

L'articolo 2 reca disposizioni per una applicazione graduale, a decorrere dall'anno 2017, della riduzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale – introdotta per finalità di contenimento della spesa pubblica dalla legge di stabilità per il 2015 – nei confronti dei comuni colpiti da eventi sismici ai quali la riduzione non è stata applicata negli anni 2015 e 2016, nonché per un progressivo aumento di detta riduzione per quelli ai quali è stata applicata nella misura del 50 per cento. La norma riguarda, nello specifico, i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo nonché i comuni di Ferrara e Mantova) e quelli danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (provincia de L'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo), esentati dalla riduzione, e i comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 (territori delle province di Lucca e Massa Carrara), ai quali la riduzione del Fondo di solidarietà negli anni 2015-2016 si è applicata nella misura del 50 per cento.

L'articolo 3, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, prevede l'assegnazione di un contributo straordinario, per l'anno 2016, a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, nel limite complessivo di 17,5 milioni di euro; detto contributo è assegnato al comune de L'Aquila per 16 milioni di euro e agli altri comuni del cratere sismico per 1,5 milioni di euro.

L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. Tale Fondo è destinato ai comuni che si trovino a dover sostenere spese connesse a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali verificatisi prima della data di entrata in vigore del decreto-legge o ad accordi transattivi ad essi collegati, il cui onere risarcitorio sia superiore alla metà del proprio bilancio di parte corrente come risultante dai rendiconti dell'ultimo triennio. Tale disposizione è finalizzata, tra l'altro, a prevenire le situazioni di dissesto finanziario dei comuni.

L'articolo 5 reca disposizioni relative all'indennizzo delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno, che causò la morte di 160 persone, 137 delle quali nel solo Comune di Sarno. A tal fine –

novellando alcune norme della legge di stabilità per il 2016 – viene attribuita alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Salerno la somma di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, per la stipulazione, congiuntamente con il comune di Sarno, di atti transattivi con i familiari delle vittime; la Prefettura individua la platea dei soggetti beneficiari, nonché l'importo da riconoscere nel limite di 100.000 euro per ciascun beneficiario.

L'articolo 6 dispone il differimento dei termini per la restituzione dei finanziamenti agevolati contratti dai soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto per il pagamento di tributi, contributi e premi assicurativi: il pagamento della rata in scadenza il 30 giugno 2016 dovrà essere effettuato entro il 31 ottobre 2016. I pagamenti delle successive rate dovranno essere effettuati il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020.

L'articolo 7 è volto ad attenuare le sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015. In particolare viene esclusa l'applicazione della sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011. La previsione di cui all'articolo in commento fa seguito a disposizioni analoghe adottate negli anni precedenti, anch'esse volte a contenere la riduzione delle risorse spettanti alle province e alle città metropolitane disposta come sanzione in caso di mancato rispetto del patto, in considerazione del processo di riordino di tali enti in corso ai sensi della legge n. 56 del 2014. Restano ferme le altre sanzioni, incluse quelle riguardanti il divieto di assunzione di personale.

L'articolo 8 reca la ripartizione tra le province e le città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario dell'ulteriore ammontare della riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge di stabilità per il 2015, rispetto al taglio operato nel 2015. Il taglio incrementale per il 2016, quantificato in complessivi 900 milioni di euro rispetto al 2015, è ripartito nella misura di 650 milioni di euro a carico degli enti di area vasta e delle province montane e, per i restanti 250 milioni di euro, a carico delle città metropolitane e di Reggio Calabria.

L'articolo 9 – inserendo un comma 712-*bis* nell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 – limita alla sola sede del rendiconto l'obbligo di pareggio di bilancio, per il 2016, per Regioni, Province autonome, Città metropolitane e Province. Detti enti, quindi, limitatamente al 2016, non sono tenuti a conseguire il saldo di pareggio di bilancio in sede di bilancio di previsione.

L'articolo 10 reca una serie di interventi legislativi che recepiscono proposte normative presentate dalle Regioni, e condivise dal Governo, in sede di intesa, sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta dello scorso 11 febbraio, concernente la determinazione delle modalità ai fini

del concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome, in attuazione della legge di stabilità per il 2016. In particolare, il comma 1 prevede che le risorse derivanti dall'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2013 siano destinate, per il 2016, a incrementare la dotazione del fondo per il trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, per un importo pari a 74.476.600 euro (o nei limiti dello stanziamento iscritto in bilancio); il comma 2 – inserendo un comma 710-*bis* nell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 – dispone che, a partire dall'anno 2017, alle Regioni che hanno rispettato il vincolo del pareggio di bilancio previsto dall'articolo 1, comma 710, della stessa legge n. 208 del 2015 (inteso come saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali) e che, al contempo, registrano un saldo finale di cassa non negativo, siano assegnate le risorse rivenienti dalle sanzioni versate al bilancio dello Stato dalle Regioni che non si sono attenute agli obblighi di equilibrio di bilancio dettati al medesimo articolo 1, comma 710. Viene demandato ad apposita intesa da concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni il riparto delle predette risorse fra le Regioni interessate; il comma 3 - inserendo un comma 688-*bis* nell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 – autorizza le sole Regioni che nell'anno 2015 hanno rispettato i tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (così come previsti dall'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2015) ad avvalersi, per l'anno 2016, delle disposizioni in materia di contabilizzazione degli investimenti finanziati da debito autorizzato e non contratto di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011 («Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»). Il richiamato articolo 40, comma 2, dispone che, a decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo al fine di corrispondere ad effettive esigenze di cassa; il comma 4 stabilisce che – fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2013 – le risorse presenti sui conti intestati alle Regioni, relativi sia alla gestione ordinaria, sia alla gestione sanitaria, concorrono complessivamente alla gestione della liquidità regionale e che anticipazioni di tesoreria sono consentite a condizione che si verifichi una carenza globale di fondi; il comma 5 riconosce agli enti pubblici strumentali delle regioni la facoltà di contrarre anticipazioni di cassa, con il fine esclusivo di far fronte a temporanee deficienze, per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di propria competenza derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla regione; i commi 6 e 7 intervengono sulla disciplina relativa alla tassa automobilistica in caso di *leasing*, con conseguenti effetti finanziari che interessano le Regioni, destinarie del relativo gettito.

L'articolo 11 dà attuazione all'Accordo firmato tra il Governo e la Regione Siciliana il 20 giugno 2016, volto ad adeguare le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana alle diverse modifiche normative intervenute nell'ambito della legislazione tributaria, che hanno determinato, nel corso degli anni, una riduzione del gettito disponibile per la Regione stessa. In particolare, il comma 1 assegna alla Regione Siciliana un importo pari a 5,61 decimi del gettito maturato (e non 10 decimi sul gettito riscosso come precedentemente previsto) dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a titolo di acconto sulla compartecipazione spettante alla regione stessa per l'anno 2016. Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica, l'importo che viene assegnato alla Regione Siciliana risulta pari a circa 500 milioni di euro. Al comma 4 si stabilisce, inoltre, che la Regione Siciliana debba garantire, per l'anno 2016, un saldo positivo, in base alle modalità individuate dalla legge di stabilità per il 2016, pari a 227.879.000euro. Nel caso di mancato rispetto di tale obbligo viene prevista l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 723, della legge di stabilità per il 2016.

L'articolo 12 reca attuazione dell'Accordo firmato il 21 luglio del 2015 tra il Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze. In particolare, in attuazione di quanto previsto dal punto 7 del citato Accordo, vengono attribuite alla Regione Autonoma Valle d'Aosta risorse pari a 70 milioni di euro per l'anno 2016, al fine di assicurare una parziale compensazione della perdita di gettito subita dalla Regione stessa, per gli anni dal 2011 al 2014, con riguardo all'accisa sull'energia elettrica e alle accise sugli spiriti e sulla birra.

L'articolo 13 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario), al fine di rinviare all'anno 2018 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali (attribuzione della compartecipazione IVA in base al principio di territorialità; fiscalizzazione dei trasferimenti statali; istituzione dei fondi perequativi). Si tratta di un rinvio che va ricondotto alla circostanza che il riassetto tributario delle Regioni a statuto ordinario costituisce una parte della riforma del federalismo fiscale (legge 5 maggio 2009, n. 42) rimasta per lo più incompiuta, per mancanza dei provvedimenti attuativi. L'operazione di «fiscalizzazione» dei trasferimenti statali prevista nel provvedimento che ha dato attuazione alla delega sulla fiscalità regionale – costituito dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 – non si è infatti finora realizzata, né è intervenuto il decreto che avrebbe dovuto individuare i trasferimenti statali da sopprimere.

L'articolo 14 è volto a facilitare il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, mediante la messa a disposizione di risorse finanziarie destinate al pagamento dei debiti pregressi, tramite la concessione di anticipazioni di liquidità da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria e da restituire in base ad un piano di am-

mortamento. Si prevede, a tal fine, un contributo per un massimo di 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dal 1° settembre 2011 al 31 maggio 2016, e un contributo di pari importo massimo per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dal 1° giugno 2016 al 31 dicembre 2019.

L'articolo 15 concerne la possibilità per gli enti locali, in alcuni casi, di rimodulare o riformulare il Piano di riequilibrio finanziario: al comma 1, viene prorogato al 30 settembre 2016 il termine entro il quale gli enti locali, che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, possono provvedere a rimodularlo o riformularlo, ferma restando la durata massima decennale del piano; al comma 2, viene concessa agli enti locali, che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario o ne hanno conseguito l'approvazione entro la data del 30 settembre 2016, la facoltà di riformularlo o rimodularlo per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio. La durata originaria del piano deve comunque restare invariata.

L'articolo 16 abroga la previsione (contenuta nell'articolo 1, comma 557, lettera *a*), della legge n. 296 del 2006) secondo cui gli enti sottoposti al Patto di stabilità interno, ai fini del contenimento della spesa di personale, procedono alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti. Si tratta di una disposizione destinata – come rilevato dalla stessa Corte dei conti – ad avere effetti iniqui nei confronti degli enti virtuosi che riducono la spesa corrente con un ritmo superiore alla riduzione della spesa di personale, che ha un maggior grado di rigidità, rispetto ad enti meno attenti alla riduzione della spesa pubblica.

L'articolo 17 – inserendo due nuovi commi (il 228-*bis* ed il 228-*ter*) nell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) – introduce, in deroga alla normativa vigente, disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato effettuate dai comuni relativamente al personale educativo e scolastico delle scuole d'infanzia e degli asili nido. Al fine di garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nei richiamati istituti degli enti locali, è riconosciuta ai comuni la facoltà di procedere, nel triennio 2016-2018, a un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo, per consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa, nei limiti delle disponibilità di organico e della spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno educativo e scolastico 2015/2016 (fermi restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale). Si prevede, inoltre, che i comuni (sempre nel triennio 2016-2018) possano effettuare procedure di stabilizzazione di contingenti di personale educativo e scolastico impiegato a tempo determinato nelle scuole d'infanzia e negli asili nido.

L'articolo 18, al fine di consentire la prosecuzione del servizio di riscossione da parte degli enti locali senza soluzione di continuità nelle more del riordino della disciplina della riscossione, proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2016 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la precedente scadenza a decorrere dalla quale le società del Gruppo Equitalia avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate.

L'articolo 19 reca disposizioni di copertura degli oneri relativi all'istituzione del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti di cui all'articolo 4, nonché derivanti dalle disposizioni concernenti la Regione Valle d'Aosta di cui all'articolo 12.

Il Capo II, costituito dagli articoli 20 e 21, reca disposizioni in materia di spesa sanitaria.

L'articolo 20 fissa tempi certi per l'approvazione in via definitiva del decreto di riparto delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale. In tal modo si permette alle regioni di programmare in maniera più soddisfacente le attività economiche e gestionali dei propri servizi sanitari, tra le quali il rispetto della regolarità dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale. Vi si prevede, tra l'altro, che, qualora non venga raggiunta entro il 15 febbraio dell'anno di riferimento l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni prevista dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011 ai fini dell'adozione del decreto di determinazione annuale dei costi e dei fabbisogni *standard* regionali, la determinazione in via provvisoria dei costi e dei fabbisogni *standard* regionali è fissata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 marzo dell'anno stesso. Qualora, inoltre, non si pervenga alla conclusione della richiamata intesa neppure entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* è adottata in via definitiva con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 21 reca misure di governo della spesa farmaceutica e di efficientamento dell'azione dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa).

Il Capo III, costituito dal solo articolo 22, reca norme in materia ambientale. In particolare, vi si dispone che le risorse non ancora impegnate, ancorché già trasferite alle amministrazioni locali e regionali o a contabilità speciali, destinate alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'UE del 2 dicembre 2014 (relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007), siano revocate e confluiscono nella contabilità speciale di una struttura commissariale, appositamente costituita, al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi di bonifica delle discariche stesse. L'articolo disciplina, inoltre, al fine di accelerarle, le procedure per l'impegno e l'utilizzo delle risorse destinate dalla legislazione vigente all'attuazione degli interventi di depurazione delle acque ne-

cessari per conformarsi alle norme della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane.

Il Capo IV, costituito dal solo articolo 23, reca norme in materia di agricoltura. In particolare, si prevede: l'autorizzazione della spesa di 10 milioni di euro per il 2016 per sostenere i produttori di latte in ragione di una pianificazione dell'offerta volta alla riduzione dei livelli produttivi; il rifinanziamento, per un importo di 6 milioni di euro per il 2016 e di 4 milioni di euro per il 2017, del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, al fine di consentire l'acquisto e la distribuzione gratuita di latte; la proroga della gestione del sistema informativo agricolo da parte del SIN, in scadenza il 20 settembre 2016, fino all'espletamento delle prescritte procedure di gara da parte di Consip.

Il Capo V, costituito dal solo articolo 24, reca norme in materia di attività culturali. In particolare sono introdotti elementi di maggiore flessibilità nel percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche che hanno avuto la possibilità di presentare un piano di risanamento, ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 (cd. decreto «valore cultura»).

Il Capo VI, costituito dal solo articolo 25, reca la disposizione di entrata in vigore del decreto-legge.

Sottolinea inoltre l'importanza del lavoro svolto dalla Commissione: l'articolo 11 del decreto-legge dà attuazione all'accordo raggiunto tra lo Stato e la Regione Sicilia nel giugno 2016 con cui l'annosa questione della modalità di calcolo della compartecipazione della Regione al gettito IRPEF ha trovato soluzione nel senso indicato dal documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle Regioni ad autonomia speciale (doc. XVII-bis, n. 3).

Ricorda infine che il Presidente della Corte dei conti ha segnalato, nell'audizione recentemente svolta nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al sistema delle conferenze, l'esigenza di garantire un'uniformità di interpretazione delle norme contabili a fronte delle richieste di parere degli enti territoriali, attraverso un filtro, peraltro non obbligatorio, della Sezione delle autonomie. A tale esigenza intende dare risposta una delle condizioni formulate nel parere.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due condizioni e cinque osservazioni (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 8,20.

Plenaria**(2^a antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 8,20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al «sistema delle conferenze»:

Audizione del professor Nicola Lupo

(Svolgimento e conclusione)

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Nicola LUPO, *professore ordinario di diritto pubblico presso l'Università degli studi Luiss «Guido Carli» di Roma*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene il presidente Gianpiero D'Alia.

Nicola LUPO, *professore ordinario di diritto pubblico presso l'Università degli studi Luiss «Guido Carli» di Roma*, fornisce ulteriori precisazioni.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia infine il professor Lupo per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 8,50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,50 alle ore 8,55.

ALLEGATO 1

**Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione
dei complessi aziendali del Gruppo ILVA
(C. 3886 Governo)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 3886, di conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA»;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile prevalentemente alla materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione;

considerato che rilevano altresì le materie «sistema contabile dello Stato», «ordinamento penale» e «tutela dell'ambiente», di competenza esclusiva statale, e la materia «tutela della salute», di competenza concorrente tra Stato e Regioni;

rilevato altresì che l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), interviene sulla procedura riguardante le modifiche o le integrazioni del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (cd. Piano ambientale), senza contemplare, diversamente da quanto previsto dall'attuale disciplina (art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 61 del 2013), il parere della Regione Puglia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

– all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), sia valutata l'opportunità di inserire il parere della Regione interessata nell'ambito della procedura riguardante le modifiche o le integrazioni del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, come previsto dall'attuale disciplina (art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 61 del 2013).

ALLEGATO 2

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016) (nuovo testo C. 3594 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo C. 3594, recante «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016)», come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile sia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost.) sia alla competenza legislativa delle Regioni in materia di «politiche sociali» (art. 117, quarto comma, Cost.);

condivisa la finalità del disegno di legge di delega, che introduce una misura unica nazionale di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, di carattere universale, che costituisce livello essenziale delle prestazioni;

considerato che le Regioni, in forza della loro potestà legislativa in materia di «politiche sociali» ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, sono altresì competenti ad adottare misure per il contrasto della povertà e dell'esclusione sociale e che, in un'ottica di piena ed efficace garanzia dei diritti sociali fondamentali, appare opportuno prevedere la possibilità di un coordinamento tra queste misure e la misura unica nazionale;

preso atto che i decreti legislativi delegati sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

– si valuti l'opportunità di inserire un criterio direttivo che consenta alle Regioni, nel rispetto del principio di leale collaborazione, di coordinare le misure di contrasto alla povertà disciplinate a livello territoriale con la misura unica nazionale prevista dal comma 1, lettera *a*).

ALLEGATO 3

**DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti
per gli enti territoriali e il territorio
(C. 3926 Governo)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 3926, di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante: «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»;

rilevato che il provvedimento è nel suo complesso riconducibile alla materia «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», di competenza concorrente tra Stato e Regioni;

rilevato che l'articolo 7 è volto a ridurre le sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015;

considerato che appare necessario attenuare la disciplina delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2015 anche per i comuni, riducendo le sanzioni di carattere finanziario e intervenendo sul divieto di assunzioni di personale e di contrarre mutui, avendo particolare riguardo alla situazione dei comuni che non sono stati in condizione di rispettare il patto per motivi meramente contabili, quali difformi interpretazioni delle norme di contabilità o a causa della imputazione di trasferimenti correnti da altri enti pubblici ad esercizi successivi al 2015 da parte degli stessi enti trasferenti;

constatato che, rispetto a quanto concordato in sede di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome dell'11 febbraio scorso, l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione all'articolo 10, comma 5, capoverso 9-bis, relativo alla facoltà di contrarre anticipazioni di cassa, è circoscritto ai soli enti strumentali regionali «pubblici», senza comprendere le società strumentali che, pur essendo partecipate o interamente possedute dalla Regione, non presentino natura pubblicistica;

considerato che l'articolo 11 costituisce un primo importante passo avanti nel senso della piena attuazione dell'articolo 36 dello statuto della Regione siciliana sulle entrate di spettanza della Regione, con il superamento del principio della territorialità della riscossione, che fa esclusivo riferimento al luogo in cui avviene l'operazione contabile (cd. metodo del «riscosso»), e l'applicazione del principio della capacità fiscale, che

fa riferimento al luogo dove matura il presupposto della imposizione fiscale (cd. metodo del «maturato»), come auspicato dal documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle Regioni ad autonomia speciale, approvato dalla Commissione nella seduta del 4 novembre 2015 (doc. XVII-bis, n. 3);

auspicando che, al fine di favorire la crescita dell'economia siciliana e l'attrazione di investimenti, si proceda in questo senso con un ulteriore innalzamento dei decimi spettanti alla Regione da destinare allo sviluppo di una fiscalità regionale di vantaggio, anche in considerazione della mancata attuazione dell'articolo 38 dello statuto, relativo al fondo di solidarietà nazionale;

rilevato che il rapido succedersi di interventi normativi in materia di finanza territoriale determina incertezze in sede interpretativa, che portano sempre più frequentemente gli amministratori regionali e locali a richiedere pareri alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e che si rende dunque necessario individuare un meccanismo che assicuri il coordinamento del sistema dei controlli nei confronti degli enti territoriali, coordinamento che può essere efficacemente assicurato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti;

rilevata l'opportunità di introdurre misure che favoriscano la crescita e lo sviluppo, incentivando gli investimenti;

considerata altresì l'opportunità di introdurre misure di semplificazione, con riguardo all'attività degli organismi pagatori per la gestione agricola (OPR);

considerata infine l'importanza della valorizzazione del personale, con l'individuazione di un sistema che incentivi le capacità ed il merito;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 7, si modifichi la disciplina delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2015 anche per i comuni, riducendo le sanzioni di carattere finanziario e intervenendo sul divieto di assunzioni di personale e di contrarre mutui, avendo particolare riguardo alla situazione dei comuni che non sono stati in condizione di rispettare il patto per motivi meramente contabili, quali ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse successive interpretazioni delle norme di contabilità o a causa della imputazione di trasferimenti correnti da altri enti pubblici ad esercizi successivi al 2015 da parte degli stessi enti trasferenti;

2) al fine di assicurare un efficace coordinamento del sistema dei controlli nei confronti degli enti territoriali, all'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sia introdotta la facoltà – in aggiunta quelle già previste – di richiedere pareri in materia di contabilità pubblica alla

Sezione delle autonomie della Corte dei conti, eventualmente tramite la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI o l'UPI;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 10, comma 5, capoverso *9-bis*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare se nell'espressione «enti pubblici strumentali» debbano considerarsi comprese le società strumentali che, pur essendo partecipate o interamente possedute dalla Regione, non presentino natura pubblicistica;

b) al fine di favorire la crescita dell'economia e l'attrazione di investimenti, si valuti l'opportunità di un ulteriore innalzamento dei decimi spettanti alla Regione Siciliana da destinare allo sviluppo di una fiscalità regionale di vantaggio;

c) al fine di favorire la ripresa degli investimenti, si valuti l'opportunità di consentire l'utilizzo del Fondo pluriennale vincolato e di escludere gli investimenti di carattere strategico dalla disciplina del pareggio di bilancio;

d) si valuti l'opportunità di introdurre misure di semplificazione, con riguardo all'attività degli organismi pagatori per la gestione agricola (OPR);

e) al fine di favorire l'incentivazione delle capacità e del merito del personale degli enti territoriali, si valuti l'opportunità di adottare misure che evitino riduzioni del salario accessorio.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 7 luglio 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Lello Di GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale

Audizione di rappresentanti della Fondazione Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA)

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Lello Di GIOIA, *presidente*, avverte che sono presenti per la Fondazione Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (Enpaia), il presidente, Antonio Piva, accompagnato dal direttore generale, Adriano Morrone e dal direttore della divisione patrimonio immobiliare, Mauro Trisciuzzi.

Svolgono una relazione Antonio PIVA, *presidente della Fondazione ENPAIA*, e Mauro TRISCIUZZI, *direttore della divisione patrimonio immobiliare della Fondazione ENPAIA*, che consegnano documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni a più riprese il senatore Marcello GUALDANI (*AP*) e i deputati Roberto MORASSUT (*PD*), Giuseppe GALATI, *vicepresidente* e Lello DI GIOIA, *presidente*.

Rispondono ai quesiti Antonio PIVA, *presidente della Fondazione ENPAIA*, e Adriano MORRONE, *direttore generale della Fondazione ENPAIA*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente della Fondazione Enpaia per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 9,45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Giovedì 7 luglio 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 8,15.

Audizione della presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani
(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione della presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, che ringrazia della presenza.

Debora SERRACCHIANI, *presidente della regione Friuli Venezia Giulia*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Luis Alberto ORELLANA (*PLA-PSI-MAIE*), Laura PUPPATO (*PD*), Paolo ARRIGONI (*LN-Aut*), il deputato Alberto ZOLEZZI (*M5S*), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Debora SERRACCHIANI, *presidente della regione Friuli Venezia Giulia*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta, per consentire lo svolgimento dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, e ricordando che la seduta medesima riprenderà al termine dei lavori antimeridiani dell'aula.

La seduta, sospesa alle ore 9,05, è ripresa alle ore 14,50.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi questa mattina, è stato stabilito che la missione in Calabria, prevista dal 12 al 14 luglio 2016, avrà luogo in altra data e che la missione nelle Marche, prevista dal 21 al 22 luglio 2016, si svolgerà nei giorni del 20 e 21 luglio 2016.

Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Verona, Francesco Rombaldoni

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Verona, Francesco Rombaldoni, che ringrazia della presenza.

Francesco ROMBALDONI, *sostituto procuratore presso il tribunale della Repubblica di Verona*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, le senatrici Laura PUPPATO (*PD*), Paola NUGNES (*M5S*), il deputato Alberto ZOLEZZI (*M5S*), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Francesco ROMBALDONI, *sostituto procuratore presso il tribunale della Repubblica di Verona*, risponde ai quesiti posti; quindi chiede che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Francesco ROMBALDONI, *sostituto procuratore presso il tribunale della Repubblica di Verona*, fornisce ulteriori precisazioni.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia il dottor Rombaldoni per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 9,05 alle ore 9,25.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Giovedì 7 luglio 2016

Plenaria

217^a Seduta

Presidenza del Presidente

STUCCHI

La seduta inizia alle ore 10,10.

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), prefetto Alessandro Pansa

Il Comitato procede all'audizione del prefetto Alessandro PANSA, Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), i senatori CASSON (*PD*), Giuseppe ESPOSITO (*AP (NCD-UDC)*) e MARTON (*M5S*) e i deputati TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 12,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Giovedì 7 luglio 2016

Plenaria
(1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta inizia alle ore 8,15.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84

Atto n. 303

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 29 giugno 2016.

Bruno TABACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 29 giugno il relatore, sen. Sollo, ha illustrato il contenuto del provvedimento e si è svolto un breve dibattito. Ieri pomeriggio la proposta di parere elaborata dal relatore è stata inviata a tutti i componenti della Commissione. Chiede al sen. Sollo se intenda illustrarla.

Il senatore Pasquale SOLLO (*PD*), *relatore*, illustra brevemente la proposta di parere, che ha elaborato tenendo conto del dibattito svoltosi nella precedente seduta. La proposta si incentra ovviamente sui profili di competenza della Commissione, che attengono in particolare agli obiettivi di semplificazione amministrativa e della struttura perseguiti dallo schema. La parte dispositiva è composta di sette osservazioni, che ritiene possano essere condivise dai colleghi.

Il Sottosegretario Angelo Rughetti ringrazia il relatore ed i componenti della Commissione per il lavoro svolto, dichiarando che il Governo – anche per quanto riguarda il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – condivide la proposta di parere del relatore. Ritiene che le osservazioni formulate, riguardanti tematiche note e rilevanti, possano essere accolte al fine di rendere il testo più efficace.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario Rughetti e prende atto della disponibilità del Governo. Pone quindi in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato*).

Il senatore Pasquale SOLLO (*PD*), *relatore*, ringrazia il Sottosegretario Rughetti, il presidente e tutti i componenti della Commissione per l'apporto dato e la condivisione espressa al suo lavoro in qualità di relatore, ben supportato dagli uffici.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia a sua volta il senatore Sollo e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 8,25.

Plenaria

(2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

La seduta inizia alle ore 8,25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva Sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale fra le banche popolari (ASSOPOPOLARI)

(Svolgimento e conclusione)

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Corrado SFORZA FOGLIANI, *Presidente dell'Associazione Nazionale fra le banche popolari (ASSOPOPOLARI)*, svolge un'ampia relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Bruno TABACCI, *presidente*, il deputato Mino TARICCO (*PD*) e la senatrice Rosa Maria DI GIORGI (*PD*) ringraziano il presidente Sforza Fogliani per gli spunti offerti al lavoro della Commissione, svolgendo una serie di considerazioni e ponendo domande.

Il presidente Corrado SFORZA FOGLIANI e Giuseppe DE LUCIA LUMENO, *Segretario Generale dell'Associazione Nazionale fra le banche popolari (ASSOPOPOLARI)* replicano ai rilievi avanzati nel corso del dibattito.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il presidente e il segretario generale di Assopopolari per il loro approfondito contributo.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,20.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Atto n. 303)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato, a norma dell'articolo 8 della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Atto n. 303);

rilevato che:

lo schema di decreto legislativo fa seguito, a distanza di pochi mesi, al Piano Strategico nazionale della portualità e della logistica (DPCM in data 26 agosto 2015, sul quale è stata acquisita l'intesa della Conferenza Stato-Regioni il 31 marzo 2016, in seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 2015);

il Piano ha evidenziato la peculiarità della situazione italiana, derivante dalla presenza di molti porti distribuiti su una costa molto estesa e dalla conformazione geomorfologica del Paese, fattori che rendono difficile, a differenza di altri Paesi, concentrare in pochissimi porti le funzioni che più di altre beneficiano di economie di scala; inoltre, i porti italiani sono quasi tutti collocati nei pressi del centro di città storiche;

il *Global Competitiveness Index* 2014-2015 del *World Economic Forum* ha collocato le infrastrutture portuali italiane al 55° posto nella graduatoria di competitività, a fronte del 9° posto della Spagna, del 23° posto del Portogallo, del 32° della Francia, del 49° della Grecia e del 51° della Croazia;

considerato che:

la relazione illustrativa dello schema individua l'obiettivo strategico della riforma nella trasformazione dell'attuale «quadro frammentato e disarticolato in un moderno ed efficiente sistema nazionale di organizzazione e governo della portualità e della logistica», attraverso un nuovo modello di *governance* incentrato sull'istituzione di 15 Autorità di Sistema Portuale (AdSP), che accorperanno tutti i 54 porti italiani e sostituiranno le attuali 24 Autorità portuali;

L'AIR indica i seguenti obiettivi di breve e medio e lungo periodo:

obiettivi di breve periodo:

- superamento dell'eccessivo localismo attuale, attraverso l'intervento sulla dimensione «monoscalo» degli organi di governo dei porti e l'introduzione di sistemi portuali multi-scalo;
- semplificazione e snellimento degli adempimenti amministrativi connessi allo svolgimento delle attività portuali;
- dimezzamento dell'apparato amministrativo di supporto alle Autorità di Sistema Portuali;

obiettivi di medio e lungo periodo:

- miglioramento della gestione della portualità italiana e quindi maggiore efficienza;
- aumento della visibilità dei porti di ciascun Sistema a livello globale;
- maggiore interazione e integrazione con le aree logistiche del Paese;
- maggiore capacità di coordinamento;
- tutela dell'ambiente delle aree portuali da varie fonti di inquinamento e minimizzazione dell'impatto ambientale delle infrastrutture sul territorio circostante, nonché riduzione dei consumi energetici;

valutato che:

L'AIR si conclude con la prudente annotazione che la riforma «si inserisce in un contesto di politica economica non del tutto agevole per un perfetto conseguimento degli obiettivi che la stessa si prefigge di conseguire»;

la principale innovazione dello schema di decreto legislativo consiste dunque nell'istituzione di 15 Autorità di Sistema Portuale (AdSP), che accorperanno tutti i 54 porti italiani e sostituiranno le attuali 24 Autorità portuali.

lo schema persegue due grandi obiettivi: la riorganizzazione della struttura e la semplificazione dell'azione amministrativa;

dal punto di vista della riorganizzazione della struttura:

- la riforma ha una valenza strategica per rilanciare il sistema portuale anche a fronte della concorrenza dei porti del sud e dell'est del Mediterraneo, perseguendo integrazione tra i porti ed economie di scala, in una fase politico-economica internazionale molto complessa;
- l'analisi d'impatto della regolamentazione indica gli obiettivi della riforma e 14 indicatori per misurarne l'efficacia;
- in particolare, dovrà essere monitorata la razionalizzazione della struttura, per evitare che si riproduca l'attuale frammentazione: in particolare, l'istituzione degli uffici territoriali non deve tradursi in una moltiplicazione dei centri decisionali;

– la revisione del sistema e l’eventuale riduzione del numero delle Autorità è demandata a regolamenti di delegificazione da adottare decorsi tre anni dall’entrata in vigore della riforma;

– la riforma compie un’operazione condivisibile: «asciuga» gli organi di governo delle autorità, escludendone le rappresentanze degli operatori economici, superando l’attuale commistione e recuperando il loro apporto, pure indispensabile, attraverso la partecipazione al neoistituito Tavolo di partenariato della risorsa mare. Il nuovo organismo dovrà svolgere un ruolo effettivo nel processo decisionale e programmatico delle Autorità, fornendo alle autorità amministrative tutti gli elementi utili per le loro decisioni. In questa chiave, la consultazione dei soggetti interessati, oltre a dare legittimazione al soggetto regolatore, assume importanza anche come elemento di supporto delle scelte regolatorie;

– la Conferenza unificata ha espresso parere favorevole, condizionato all’accoglimento di numerose e puntuali proposte emendative e dell’impegno politico a istituire un tavolo tecnico presso il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture per discutere «soluzioni normative» ad una serie di temi considerati cruciali per un’efficace attuazione delle finalità del decreto legislativo così come degli obiettivi strategici del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica:

per quanto attiene alla *semplificazione*:

– l’operatività dello Sportello unico amministrativo viene limitata ai «procedimenti amministrativi ed autorizzativi che non riguardano le attività commerciali ed industriali in porto», mentre le funzioni di competenza delle Autorità di governo dei porti sono essenzialmente rivolte a regolamentare le attività degli operatori in settori economici legati alla portualità (ingegneria navale, cantieristica, trasporti, logistica, commercio, ecc.)»;

– si demanda alle amministrazioni competenti il compito di adottare il regolamento attuativo dello sportello unico entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo, senza specificare né a quali amministrazioni ci si intenda riferire, né i contenuti del regolamento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

andrebbe valutata l’opportunità di:

prevedere, nell’ottica del monitoraggio e della valutazione d’impatto, che la revisione del sistema e l’eventuale riduzione del numero delle Autorità – opportunamente demandata a regolamenti di delegificazione da adottare decorsi tre anni dall’entrata in vigore della riforma – sia preceduta da una verifica *ex post*, che possa essere dibattuta anche nelle sedi

parlamentari e con le Regioni e che tenga conto dei 14 indicatori indicati nell'AIR;

definire meglio le funzioni del Tavolo nazionale di coordinamento delle autorità, di cui si prevede l'istituzione, raccordandolo con il Piano Strategico nazionale della portualità e della logistica;

istituire il tavolo tecnico richiesto dalla Conferenza unificata, che potrebbe rivelarsi utile per una condivisione delle strategie nel settore;

verificare se la limitazione dell'operatività dello Sportello unico amministrativo ai «procedimenti amministrativi ed autorizzativi che non riguardano le attività commerciali ed industriali in porto» risulti coerente con le funzioni di competenza delle Autorità di governo dei porti, essenzialmente rivolte a regolamentare le attività degli operatori in settori economici legati alla portualità;

specificare le amministrazioni competenti all'adozione del regolamento attuativo dello sportello unico, dando indicazioni sui suoi contenuti;

precisare, al comma 2 del nuovo articolo 6 della legge n. 84, come sostituito dall'articolo 5 dello schema, a quale soggetto (e con quali procedure) spetti la deliberazione in merito all'inserimento – su richiesta delle singole Regioni – di un porto di rilevanza economica regionale ricadente nella propria competenza all'interno dell'Autorità portuale di sistema;

precisare, sempre nell'ambito del nuovo articolo 6, la data da cui decorre la soppressione delle vecchie autorità portuali.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Giovedì 7 luglio 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Enrico Costa.

La seduta inizia alle ore 8,05.

Variazione nella composizione della Commissione

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione la senatrice Eva Longo, in sostituzione del senatore Vincenzo D'Anna, dimissionario.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Enrico Costa, sui profili di competenza in tema di attuazione e prospettive del federalismo fiscale

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera dei deputati, e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Il ministro Enrico COSTA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni i deputati: Roger DE ME-NECH (*PD*), Giovanni PAGLIA (*SI-SEL*) e il senatore Federico FORNARO (*PD*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il ministro per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 8,55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,55 alle ore 9.

